

Appendice H
Chiarimenti alle Osservazioni e
Pareri del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa già Provincia
Regionale di Ragusa (Doc. No. 17-
019-H3, Marzo 2017)

Doc. No. P0001947-1-H1 Rev. 0 - Giugno 2017



Edison S.p.A. Milano, Italia

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi Addizionali

Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

Doc. No. 17-019-H3 Rev. 1 - Marzo 2017

Rev.	1
Descrizione	Seconda Emissione
Preparato da	M. Donato
Controllato da	M. Compagnino
Approvato da	P. Rentocchini
Data	02/03/2017



Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia –Perforazione di 8 Pozzi Addizionali
Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
1	Seconda Emissione	M. Donato	M. Compagnino	P. Rentocchini	02/03/2017

Tutti i diritti, traduzione inclusa, sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere divulgata a terzi, per scopi diversi da quelli originali, senza il permesso scritto della D'Appolonia.

INDICE

	Pag.
ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	4
1 INTRODUZIONE	5
2 OSSERVAZIONI DEL SETTORE 6° AMBIENTE E GEOLOGIA (NOTA PROT. 0038696 DEL 16 DICEMBRE 2016)	8
2.1 VINCOLI TERRITORIALI	8
2.1.1 Contenuto dell'Osservazione	8
2.1.2 Chiarimenti del Proponente	8
2.2 PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DOMANDA DI AIA	9
2.2.1 Contenuto dell'Osservazione	9
2.2.2 Chiarimenti del Proponente	9
2.3 PROCEDURE DI SICUREZZA	10
2.3.1 Contenuto dell'Osservazione	10
2.3.2 Chiarimenti del Proponente	10
2.4 RISCHI GEOLOGICI E SISMICI	11
2.4.1 Contenuti dell'Osservazione	11
2.4.2 Chiarimenti del Proponente	11
3 OSSERVAZIONI DEL SETTORE 6° AMBIENTE E GEOLOGIA (NOTA PROT. 0029505 DEL 29 SETTEMBRE 2016) E SETTORE 5° U.O. RISERVE NATURALI (NOTA PROT. 00282401 DEL 19 SETTEMBRE 2016)	13
3.1 COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NON CONFORME	13
3.1.1 Contenuto dell'Osservazione	13
3.1.2 Chiarimenti del Proponente	13
3.2 TUTELA DELL'HABITAT MARINO	14
3.2.1 Contenuto dell'Osservazione	14
3.2.2 Chiarimenti del Proponente	14
APPENDICE A: OSSERVAZIONI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA (NOTA PROT. 0038696 DEL 16 DICEMBRE 2016)	
APPENDICE B: DECRETO VIA-AIA NO. 68 DEL 16 APRILE 2015	
APPENDICE C: DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 13 NOVEMBRE 2015 - PROT. NO. MS111/P/C.C6.EO	
APPENDICE D: PROTOCOLLO DEL MINISTERO AMBIENTE NO. 26010/DVA DEL 25 OTTOBRE 2016	
APPENDICE E: PROTOCOLLO DVA.REGISTO UFFICIALE U.0027292.10-11-2016	
APPENDICE F: NOTA PROT. NO. 508 DEL 14 NOVEMBRE 2016	

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia –Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali
Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
Art.	Articolo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
CTVIA	Commissione Tecnica di Valutazione d'Impatto Ambientale
D. Lsg.	Decreto Legislativo
DL	Decreto Legge
DM	Decreto Ministeriale
Doc.	Documento
FSO	Floating Storage and Offloading
Km	Chilometro
M	Magnitudo
m	Metro
MICA	Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
No.	Numero
Pag.	Pagina
PCM	Presidente del Consiglio dei Ministri
Prot.	Protocollo
Rev.	Revisione
s.m.i.	Successive modifiche e interazioni
S.p.A.	Società per Azioni
Sec.	Secondo
SIA	Studio di Impatto Ambientale
SIC	Sito di Interesse Comunitario
SPM	Single Point Mooring
Srl	Società a responsabilità Limitata
UE	Unione Europea
UNMIG	Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale

1 INTRODUZIONE

Edison S.p.A. è titolare, unitamente ad eni S.p.A., della concessione di coltivazione denominata C.C6.EO, ubicata nel Canale di Sicilia, circa 20 km offshore la costa Sud Orientale della Sicilia. Le quote di partecipazione della concessione sono 60 % Edison S.p.A. (che è anche operatore della concessione) e 40 % eni S.p.A. Il giacimento oggetto delle attività di coltivazione, denominato “Vega”, è caratterizzato dalla presenza di due culminazioni (Vega A e Vega B), separate da una sella.

Ad oggi le attività di coltivazione hanno interessato il solo Campo olio Vega A, nella culminazione orientale. Le principali installazioni in esercizio a servizio delle attività sono costituite dalla piattaforma “Vega A”, sulla quale sono oggi produttivi 19 pozzi (di cui 15 in produzione continua, 4 discontinua; in totale il numero di pozzi allacciati è 21) e dalla nave FSO (“Floating Storage and Offloading”) “Leonis”, ormeggiata ad una boa SPM (“Single Point Mooring”), ubicata a circa 2 km in direzione Nord dalla piattaforma.

Con Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 (riportato integralmente in Appendice B al presente documento) Edison S.p.A. ha ricevuto la compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto denominato “Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO”. Tale progetto prevede:

- ✓ la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall’esistente piattaforma Vega A;
- ✓ la perforazione da Vega B di No. 4 pozzi a singolo completamento;
- ✓ la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A,
- ✓ una per la ricezione del diluente e una per l’invio del greggio diluito (blend) su Vega A;
- ✓ la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica;
- ✓ la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A.

Il Decreto VIA-AIA sopra citato specifica in premessa che “per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di VIA”.

Edison S.p.A., nel rispetto del programma lavori relativo alla Concessione di Coltivazione (rinnovata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2015 - Prot. No. MS111/P/C.C6.EO - riportato integralmente in Appendice C del presente Rapporto), è tenuta a realizzare ulteriori No. 8 pozzi da Vega B, in aggiunta ai 4 già positivamente valutati in merito alla loro compatibilità ambientale. La realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche agli altri interventi già autorizzati (adeguamento Vega A, condotte e cavi sottomarine di collegamento, Piattaforma Vega B).

In data 28 Luglio 2016 Edison S.p.A. ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del “Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia Perforazione di 8 Pozzi Addizionali”.

Il 16 Dicembre 2016 il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa ha trasmesso:

- ✓ al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali);
- ✓ alla Regione Siciliana Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente Servizio I – VIA e VAS;
- ✓ per presa conoscenza al Sig. Commissario Straordinario;
- ✓ al Signor Sindaco del Comune di Pozzallo;
- ✓ alla Società EDISON S.p.A.;

**Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali****Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa**

- ✓ Ai Dirigenti del Settore 4° Lavori Pubblici – Patrimonio; Settore 5° Pianificazione Territoriale – Infrastrutture; Settore 7° Sviluppo Locale – Politiche Comunitarie;
- ✓ Ai responsabili del Servizio Parchi e Riserve e del Servizio Protezione Civile;

la nota Prot. 003869 del 16 Dicembre 2016 , “Procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi del D.lsg. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al “Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di n. 8 pozzi addizionali” società Edison S.p.a.. Trasmissione Parere.” contenente i pareri e osservazioni del Settore 6° - Ambiente e Geologia della propria Unità Operativa a diretta gestione del Dirigente Funzione 5 – Pareri ambientali in ambito di ricerche petrolifere. La nota è stata inserita il giorno 19 Dicembre 2016 nel Registro Ufficiale della Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni del Ministero dell’Ambiente come nota DVA n° 0030445 (riportata integralmente in Appendice A)

A supporto della nota Prot. 003869, il Libero Consorzio Comunale della Provincia di Ragusa già Provincia di Ragusa ha allegato le seguenti note (Riportate integralmente in Appendice A):

- ✓ Nota Prot. 0029505 del 29 Settembre 2016 con oggetto “Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativa al “Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia - Perforazione di 8 Pozzi Addizionali” società Edison S.p.a. Riscontro nota DVA 0021907 del 06/09/2016;
- ✓ Nota Prot. 00282401 del 19 Settembre 2016 con oggetto “Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D. lgs. N. 152/2006 e s.m.i. relativa al “Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia Perforazione di 8 Pozzi Addizionali” società Edison S.p.a. Richiesta parere di competenza in merito alla procedura di VIA. Riscontro nota prot. n. 25459 del 10/08/2016”;
- ✓ Nota Prot. 025280 del 20 Giugno 2013 con oggetto “Osservazioni relative alle integrazioni delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di sviluppo Campo Vega, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia – Società Edison spa. Osservazioni al documento “Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa”;
- ✓ Nota Prot. 038289 del 15 Ottobre 2013 con oggetto “Osservazioni procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di sviluppo Campo Vega, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia – Società Edison spa. Osservazioni al documento No. 11-522-H16 Rev. 1 – Luglio 2013 “Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa (Prot. No. 025280 del 20 Giugno 3013)” pervenuto a questo Ente con nota prot. n° 0032277 del 19 agosto 2013”.

Il presente rapporto è sviluppato al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette osservazioni ed è strutturato come segue:

- ✓ Capitolo 2: chiarimenti alle osservazioni del Settore 6° - Ambiente e Geologia - Unità Operativa a diretta gestione del Dirigente Funzione 5 – Pareri ambientali in ambito di ricerche petrolifere; Prot. n. 0038696 del 16 Dicembre 2016;
- ✓ Capitolo 3: chiarimenti alle osservazioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa: Settore 6° - Ambiente e Geologia - Unità Operativa a diretta gestione del Dirigente Funzione 5 – Pareri ambientali in ambito di ricerche petrolifere; Prot. n. 0029505 del 29 settembre 2016; e del Settore 5° - Unità Operativa Risorse Naturali; Prot. n. 00282401 del 19 Settembre 2016;

Il presente Rapporto si completa con le seguenti Appendici:

- ✓ Appendice A: Richieste di chiarimenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Nota DVA No. 0030445)
- ✓ Appendice B: Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015
- ✓ Appendice C: Decreto MiSE del 13 Novembre 2015 - Prot. No. MS111/P/C.C6.EO
- ✓ Appendice D: Protocollo del Ministero Ambiente No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016
- ✓ Appendice E: Prot. DVA.REGISTO UFFICIALE U.0027292.10-11-2016

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia –Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali

Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

- ✓ Appendice F: Nota Prot. No. 508 del 14 Novembre 2016

2 OSSERVAZIONI DEL SETTORE 6° AMBIENTE E GEOLOGIA (NOTA PROT. 0038696 DEL 16 DICEMBRE 2016)

2.1 VINCOLI TERRITORIALI

2.1.1 Contenuto dell'Osservazione

“(omiss...) . Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova piattaforma fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di n. 8 pozzi, in aggiunta ai 4 pozzi valutati positivamente con Decreto VIA-AIA n. 68 del 16 aprile 2015. L'area interessata non ricade in alcun sito della Rete Natura 2000 ma dista 11,2 miglia nautiche a sud dal sito SIC ITA 080010 denominato “Fondali foce del fiume Irminio”. Cioè all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia di cui all'art. 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006.

(omiss...) successivamente al Decreto VIA-AIA n. 68 del 16 aprile 2015, il 28 dicembre dello stesso anno è stato modificato il comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. All'interno delle zone di divieto poste entro dodici miglia lungo l'interno perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette, la norma, nella sua attuale stesura, pur facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, assicura solamente “le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente”, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Si ritiene che il progetto in oggetto assicurerà certamente un aumento delle potenzialità della piattaforma di futura realizzazione; tuttavia, vi qualche perplessità se le attività dello stesso rientrino all'interno delle fattispecie ammesse dall'attuale normativa.”

2.1.2 Chiarimenti del Proponente

In merito alla definizione del progetto occorre innanzitutto chiarire che il Progetto presentato con istanza di VIA è relativo esclusivamente alla perforazione di 8 pozzi addizionali (previsti dal Art. 2 lettera *b* del Decreto di Proroga della Concessione di Coltivazione C.C6.EO, Prot. No. MS111/P/C.C6.EO). Il progetto sottoposto a VIA prevede che tali 8 pozzi siano perforati in continuità temporale con i precedenti 4 pozzi che saranno perforati a partire dalla futura Piattaforma Vega B. Sia la Piattaforma Vega B sia i 4 pozzi sono già stati autorizzati con Decreto VIA-AIA No. 68 del 15 Aprile 2015.

In merito alle considerazioni sulla distanza tra le opere in esame e i siti della Rete Natura 2000, si riscontra che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa ha correttamente rappresentato che le opere a progetto risultano essere localizzate a 11.2 Miglia Nautiche a Sud del perimetro esterno del suddetto SIC ITA080010 “Fondali Foce del Fiume Irminio”, come del resto espressamente dichiarato nel Quadro di Riferimento Programmatico (Doc. No. 15-1143-H1 Rev. 0 del Giugno 2016) e mostrato nella relativa Figura 4.1 allegata al citato documento.

Relativamente ai vincoli territoriali e ai divieti di prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi imposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di preservare l'ambiente marino e costiero, specificamente per aree a qualsiasi titolo protette, la normativa vigente, cioè l'Art. 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'Art. 1, comma 239, della Legge 28 Dicembre 2015 No. 208, recita:

«Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»

Nel contesto specifico dell'osservazione oggetto di chiarimento, risulta necessario ribadire che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto No. 162 del 13 Novembre 2015 (riportato integralmente nell'Appendice C) ha prorogato per ulteriori dieci anni la concessione di coltivazione "C.C6.EO - Canale di Sicilia" della società Edison S.p.A. e ha inoltre decretato (Art. 2 comma 1) la prosecuzione delle attività di coltivazione e il loro relativo sviluppo, tramite:

- a. *la continuazione della produzione della esistente piattaforma "Vega A", attraverso i pozzi già perforati*
- b. *la realizzazione della piattaforma satellite, collegata alla piattaforma madre "Vega A" e denominata "Vega B", dalla quale vengono perforati nuovi pozzi finalizzati al drenaggio delle riserve, fino ad un massimo di 12 unità*

Il medesimo decreto, all'Art. 2 comma 2, stabilisce che «*la perforazione di nuovi pozzi dalla piattaforma "Vega B", anche se previsti nel programma dei lavori ma ulteriori rispetto a quelli già sottoposti a procedura di VIA è soggetta a preventiva valutazione di compatibilità ambientale*»

Risulta evidente che gli interventi oggetto della procedura di VIA in esame non siano da ascrivere nelle attività di manutenzione delle installazioni preesistenti, né tantomeno vengono proposte come tali all'interno della documentazione sottoposta agli enti a corredo dell'istanza di VIA, ma rappresentino il già previsto sviluppo del piano lavori decretato dal Ministero ed essendo inclusi in un titolo abilitativo in essere non ricadono nei divieti imposti dalla normativa citata (Art. 6 comma 17 del D.Lsg. 152/2006 come modificato dall'Art. 1, comma 239, della Legge 28 Dicembre 2015)

Si rammenta che lo scopo della perforazione degli 8 pozzi addizionali non abbia come obiettivo quello di "aumentare le potenzialità della piattaforma Vega B" ma sia il necessario (e già previsto) adeguamento atto a garantire il razionale sfruttamento di idrocarburi dal giacimento Vega. Nella configurazione Vega B con 12 pozzi sarà infatti possibile estrarre dal giacimento un quantitativo di olio pari a circa il 60% quello estratto da Vega A nella sua intera storia produttiva mantenendo la produzione di olio nei limiti della capacità produttiva attualmente autorizzata con Decreto VIA-AIA per il complesso Vega A + B pari a 10,000 barili di olio /giorno (così come espressamente dichiarato nella documentazione allegata alla Domanda di AIA relativa allo sviluppo del Campo Vega B, autorizzato con Decreto VIA/AIA No.68-2015).

Si evidenzia infine che gli interventi di cui alla presente istanza non comportano modifiche sostanziali in termini impiantistici o strutturali alla Piattaforma Vega B autorizzata con Decreto VIA-AIA 16 Aprile 2015, ma solo l'inserimento di ulteriori 8 teste di pozzo negli slot già previsti e autorizzati.

2.2 PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DOMANDA DI AIA

2.2.1 Contenuto dell'Osservazione

"Per quanto concerne la documentazione presentata: n. 1 copia CD e n. 1 copia cartacea contenenti il progetto esecutivo, lo studio SIA (Quadro di riferimento Ambientale, Progettuale, Programmatico, Sintesi non tecnica, Studio di incidenza) e Progetto di ricerca BioVega – Vega B, si ribadisce, relativamente allo studio AIA, quanto comunicato con nota prot. n. 0029505 del 29/09/16, che si allega alla presente, in cui si rilevava la mancanza dello studio relativo all'aggiornamento dell'AIA."

2.2.2 Chiarimenti del Proponente

Si evidenzia che la perforazione e l'entrata in servizio degli 8 pozzi non comporteranno in alcuna maniera una variazione della capacità produttiva della Piattaforma Vega B rispetto a quanto dichiarato ed autorizzato nella precedente procedura di VIA e AIA. Occorre infatti chiarire che il Progetto, presentato in data 28/07/2016, sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale riguarda la perforazione di 8 pozzi addizionali e che la realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzata con il suddetto Decreto VIA-AIA No. 68/2015. In fase di esercizio nella futura configurazione Vega A + Vega B con 12 pozzi (4 già autorizzati e 8 di cui all'istanza in oggetto) non è prevista

infatti alcuna variazione rispetto al funzionamento del complesso produttivo come già autorizzato: gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con Decreto VIA-AIA 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti e 12 i pozzi perforati e produttivi. Inoltre, grazie alla maggiore disponibilità di gas associato nel tempo, i motori a gas ad alta efficienza e con minori emissioni gassose (tecnologia già valutata dal punto di vista ambientale ed autorizzata con il decreto VIA-AIA 68-2015) saranno utilizzati per un periodo molto più esteso e per buona parte della vita produttiva del campo.

Ciò detto, si evidenzia che, in merito alla necessità di sottoporre al Ministero Ambiente la documentazione per avviare una nuova procedura in ambito AIA, si sono avute diverse comunicazioni ufficiali tra il proponente e il Ministero e, in particolare:

- ✓ con nota Protocollo DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021907.06-09-2016 il Ministero Ambiente ha chiesto chiarimenti in merito alla necessità di un aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ✓ con nota del 3 Ottobre 2016 (assunta a protocollo del Ministero Ambiente No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016 e allegata integralmente al presente rapporto in Appendice D) Edison ha rappresentato – come già citato in premessa - che la perforazione di 8 pozzi addizionali non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzato con il decreto VIA-AIA 68-2015 essendo gli impianti di Vega A e Vega B dimensionati e autorizzati per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti i 12 pozzi perforati e produttivi;
- ✓ con nota Protocollo DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027292.10-11-2016, il Ministero Ambiente ha preso atto della suddetta dichiarazione del proponente e sulla base di tali elementi ha ritenuto di dover procedere nella verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio della procedura di VIA. Con la medesima nota, il Ministero ha altresì comunicato alla Società Proponente e alle Amministrazioni la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale.

In considerazione di quanto sopra, appare evidente che la tematica inerente la necessità di avviare una nuova procedura l'aggiornamento dell'AIA per la modifica del decreto in essere è stata attentamente valutata sia dal proponente sia dal Ministero Ambiente portando alla conclusione che tale necessità non appare suffragata dalle condizioni in essere.

2.3 PROCEDURE DI SICUREZZA

2.3.1 Contenuto dell'Osservazione

“In riferimento alla documentazione presentata, si rileva che non risulta alcun documento riguardante specifiche procedure di sicurezza, specifico piano di emergenza ambientale ed antinquinamento marino idoneo a contrastare immediatamente eventuali perdite accidentali ed a isolare tempestivamente le aree di sversamento.”

2.3.2 Chiarimenti del Proponente

Con riferimento alla tematica in oggetto, si evidenzia che, come chiarito nella documentazione sottoposta agli enti per l'avvio dell'istanza, le assunzioni in merito alla tematica della pericolosità impiantistica considerate per il progetto di Sviluppo Campo Vega B approvato nel 2015 sono da considerarsi estese anche alla perforazione degli addizionali 8 pozzi. Premesso ciò, si rileva che già nel Decreto VIA-AIA No. 68-2015 il Ministero Ambiente prescrive (prescrizioni A6, A11, A13, A17 e A18) che gli approfondimenti in tema di *“scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio della piattaforma ... (omissis)”*, *“piano operativo per lo svolgimento dei attività di perforazione”* *“piano di emergenza antinquinamento”* e *“valutazione degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali ...”* dovranno essere sviluppati in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio lavori e non già in fase di progettazione definitiva.

In aggiunta a quanto sopra, giova inoltre ribadire quanto già riportato nell'ambito del Quadro di Riferimento Programmatico dello SIA (Doc. No. 15-1143-H1 Rev. 0 – Giugno 2016): l'intero progetto Vega B sarà assoggettato a quanto previsto D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi anche nota come "Direttiva Offshore") in materia di sicurezza delle operazioni a mare. La regolamentazione applicativa di dettaglio derivante dall'applicazione di tale decreto è ancora in divenire, tuttavia si ribadisce che nelle fasi successive di progettazione e di realizzazione degli interventi, l'intero progetto Vega B sarà portato avanti in piena coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 e dagli atti normativi e applicativi da esso derivanti.

2.4 RISCHI GEOLOGICI E SISMICI

2.4.1 Contenuti dell'Osservazione

"Si evidenzia inoltre che non risultano esaustive e sufficientemente approfondite le tematiche relative ai rischi geologici ed alla conseguente pericolosità sismica dell'area.

Per quanto sopra, relativamente alla precedente procedura riguardante la realizzazione della piattaforma Vega B, si sottolinea che questo Ente, aveva ampiamente evidenziato queste importanti problematiche con note (omiss...) prot. 025280 del 20 giugno 2013 e prot. 038289 del 15 ottobre 2013."

2.4.2 Chiarimenti del Proponente

Con riferimento all'osservazione in oggetto occorre evidenziare che le valutazioni in merito alla pericolosità geologica sono state oggetto di dedicati approfondimenti nell'ambito della procedura di VIA conclusa con parere positivo di compatibilità ambientale nell'Aprile 2015. In particolare nell'ambito della suddetta procedura Edison ha fornito risposta alle richieste di chiarimento ricevute con nota prot. 025280 del 20 Giugno 2013 con il documento dedicato "Approfondimenti alle Osservazioni della Provincia di Ragusa (Prot. No. 025280 del 20 Giugno 2013) – Doc. No. 11-522-H16 Rev.1, Luglio 2013). Il documento, trasmesso alle autorità competenti in data 24 Luglio 2013 è stato acquisito dal Ministero dell'Ambiente con Nota DVA-2013-17772 del 30/07/2013 e tenuto quindi in debito conto nel Parere No. 1319 del 2 Agosto 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (CTVIA) e successivamente nel Decreto VIA-AIA del 2015.

La successiva nota prot. 038289 del 15 ottobre 2013 della Provincia di Ragusa è stata trasmessa in una data successiva al Parere CTVIA sopramenzionato e per tale motivo il Proponente non ha avuto modo di fornire una risposta ai fini dell'istruttoria in corso.

Fornita questa premessa occorre chiarire nuovamente che l'intervento oggetto di valutazione non comporta alcuna modifica alle strutture, agli impianti e alle dimensioni della futura piattaforma Vega B. Quanto sopra è a conferma del fatto che gli interventi oggetto della presente istanza – limitata dunque alla sola perforazione degli 8 pozzi addizionali – non hanno alcuna ripercussione sulle tematiche attinenti alla pericolosità geologica che si ritengono pertanto compiutamente valutate nell'ambito della precedente procedura e non oggetto della presente.

Considerato quanto sopra, si riportano di seguito comunque alcune considerazioni:

- ✓ in merito alla specifica osservazione oggetto di chiarimento, come espressamente riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA oggetto di valutazione (Paragrafo 6.2.3.2 del Doc. 15-1143-H3), in merito al posizionamento del Campo Vega su strutture tettoniche, ed in particolare sulla Linea "Scicli-Giarratana", è chiarito che essa interessa formazioni geologiche molto antiche e che, sulla base delle informazioni ottenute nell'ambito dello studio del giacimento Vega, le citate faglie attraversano il Messiniano ma non arrivano ad interessare i sedimenti recenti e il fondo mare. Tale chiarimento era già stato precedentemente riportato nel Report "Approfondimenti alle Osservazioni della Provincia di Ragusa" relativa al procedimento di VIA 2012-2015 per il Piano di Sviluppo del Campo Vega B e conclusosi con parere favorevole nel 2015;

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia –Perforazione di 8 Pozzi

Addizionali

Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

- ✓ si ribadisce quanto contenuto negli approfondimenti prodotti nella Relazione “Valutazione dei rischi geologici e sismici per l’area della concessione C.C6.EO, Vega, Sicilia meridionale” predisposta dallo Studio di consulenza geologica Geophi”: *“le faglie evidenziate nell’area di Vega 1 sono indicate come fossili e sepolte sotto la copertura Plio-Quaternaria, che non viene coinvolta da dislocamenti tettonici”*.

Infine, si sottolinea la Prescrizione A7 del già citato decreto VIA-AIA No. 68/2015, indica che *“In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (sealine) così come un’analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica”*. Si conferma che tali approfondimenti saranno predisposti nella successiva fase di progettazione esecutiva durante la quale la Società Proponente avrà cura di sviluppare gli studi e predisporre la documentazione richiesta al fine di dare compiuta ottemperanza alla suddetta prescrizione.

Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di 8 Pozzi
Addizionali

Chiarimenti alle Osservazioni e Pareri del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa

3 OSSERVAZIONI DEL SETTORE 6° AMBIENTE E GEOLOGIA (NOTA PROT. 0029505 DEL 29 SETTEMBRE 2016) E SETTORE 5° U.O. RISERVE NATURALI (NOTA PROT. 00282401 DEL 19 SETTEMBRE 2016)

3.1 COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NON CONFORME

3.1.1 Contenuto dell'Osservazione

“Con nota del 28 luglio 2016 (omiss...) la società Edison S.p.a. ha trasmesso la scansione delle pubblicazioni nei giornali "il sole 24 ore" e "la Sicilia" relative all'avviso di avvio della procedura di impatto ambientale per il "Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia - Perforazione di n. 8 pozzi addizionali". (omiss...)

Dall'esame dei contenuti degli avvisi pubblicati dalla Società nei giornali "Il sole 24 ore" e "La Sicilia", gli stessi non risulterebbero conformi a quanto richiesto dall'art 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto non si rilevano indicazioni in merito ai "possibili principali impatti ambientali".

3.1.2 Chiarimenti del Proponente

La conformità e la completezza di quanto predisposto dal proponente per l'avvio di una procedura di VIA sono stabilite dall'Autorità competente – in questo caso il Ministero dell'Ambiente – ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

Si osserva che per la procedura in oggetto, il Proponente ha provveduto ad una prima pubblicazione sui quotidiani Il Sole 24 Ore e La Sicilia in data 28 Luglio 2016, alla quale, su formale richiesta del Ministero Ambiente (prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021907.06-09-2016), ha fatto seguito, in data 18 Ottobre 2016, una seconda pubblicazione – ad integrazione e perfezionamento della precedente - sui medesimi quotidiani.

Come successivamente evidenziato dallo stesso Ministero con nota Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE U.0027292.10-11-2016 (riportata integralmente in Appendice E), la nuova pubblicazione sui quotidiani è da considerarsi come integrazione e perfezionamento di quella precedente e pertanto con essa va letta congiuntamente, fornendo un quadro complessivo sufficientemente chiaro ed ancora più chiaro se correttamente si tiene in considerazione che la nuova procedura di VIA si riferisce ad un intervento integrativo rispetto a quella già oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale, andandone a costituire sotto molteplici punti di vista una ottimizzazione.

Con riferimento a quanto sopra, il Ministero Ambiente ha comunicato che: “ ... ha ritenuto pertanto di dover procedere, ex Art. 23 del D.Lgs No. 152/06 e ss.mm.ii., nella verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio della procedura di VIA, ed avendo al riguardo appurato ... (omissis) ... la pubblicazioni a mezzo stampa, in data 28.07.2016 e successive integrative in data 18.10.2016, conformi ai sensi dell'Art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., degli avvisi relativi al deposito della documentazione di VIA presso i preposti Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, ai Comuni di Modica, Pozzallo e Scicli, ai fini della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni ... (omissis) ... comunica alla Società e alle Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi”.

Quest'ultima comunicazione ufficiale del Ministero Ambiente fugge pertanto ogni dubbio sulla diligenza posta dalle competenti Autorità nell'analisi della documentazione sottoposta e sulla correttezza e completezza di quest'ultima.

3.2 TUTELA DELL'HABITAT MARINO

3.2.1 Contenuto dell'Osservazione

“(omiss...) esaminato lo Studio di impatto Ambientale, si osserva che (omiss...) in considerazione della tutela dell'intero habitat marino e delle aree protette più prossime, dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a prevenire ed evitare situazioni di rischio per gli habitat e le specie. In particolare dovranno essere adottati piani di emergenza ambientale che contengano immediatamente le perdite accidentali e isolino le aree di sversamento.

In merito al disturbo sulla fauna sia marina che sull'avifauna migratoria, dovranno porsi in esame tutte le regolamentazioni necessarie a contenere rumori e disturbi visivi e/o luminosi.”

3.2.2 Chiarimenti del Proponente

3.2.2.1 Tutela dell'Habitat Marino e delle Aree Protette più Prossime

Al fine di dare compiuta risposta alla presente osservazione, occorre evidenziare che le valutazioni in merito possibili impatti e rischi per l'ambiente sono state oggetto di dedicati approfondimenti nell'ambito della procedura di redazione dello Studio di Impatto Ambientale a cui è relativo questo documento. A tal proposito si osserva infatti che:

- ✓ l'iniziativa in esame (che si rammenta ancora una volta riguarda solamente la perforazione di 8 pozzi addizionali, essendo il sistema Vega B già autorizzato nella configurazione in grado di operare con tutti e 12 i pozzi in esercizio) è stata sottoposta alla procedura di VIA presso il Ministero dell'Ambiente. La realizzazione della Piattaforma Vega B e di 4 pozzi è già stata sottoposta, nel Luglio 2012, a procedura di VIA e si è conclusa con il parere positivo, con prescrizioni, del MATTM (Aprile 2015). Nell'ambito della procedura di VIA per gli 8 pozzi addizionali il Ministero, con il supporto degli esperti della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale valuterà nuovamente se gli interventi oggetto di valutazione possano essere ritenuti compatibili con l'ambiente in cui si andranno a realizzare e a che condizioni, formulando tutte le prescrizioni che saranno ritenute necessarie per garantire il rispetto dei più elevati standard ambientali;
- ✓ nell'ambito della procedura di VIA saranno inoltre coinvolti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e la competente soprintendenza che esprimeranno il loro parere e le loro condizioni (prescrizioni) a tutela dei beni culturali (paesaggio, beni archeologici, etc.). A tal proposito si evidenzia che la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana ha già espresso parere favorevole con prescrizioni (Nota Prot. No. 508 del 14 Novembre 2016, riportata integralmente in Appendice F);
- ✓ il progetto di Sviluppo Campo Vega B è stato sottoposto con esito positivo alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito del quale l'intero sistema Vega A + Vega B (con strutture e impianti in grado di gestire la piena capacità produttiva di 10,000 barili/giorno) risulta soggetto ad un quadro prescrittivo e ad un piano di monitoraggio e controllo finalizzati a garantire le migliori prestazioni impiantistiche e al loro puntuale e accurato monitoraggio;
- ✓ seppure i siti della Rete Natura 2000 e le aree a maggiore sensibilità naturalistica siano ubicate a significativa distanza dalla zona di intervento (circa 21 km), il progetto di perforazione degli 8 pozzi addizionali è stato cautelativamente sottoposto alla procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, nell'ottica di garantire a seguito delle indicazioni e prescrizioni degli enti competenti, la massima tutela possibile nei confronti della biodiversità e delle specie e degli habitat di pregio naturalistico;

- ✓ come accennato ai punti precedenti, il complesso produttivo Vega A + Vega B è oggetto di un importante programma di monitoraggio ambientale (sulle componenti ambientali di interesse) derivante dalle prescrizioni del Decreto VIA-AIA 68-2015 e di un altrettanto importante piano di monitoraggio e controllo sulle emissioni nell'ambiente derivante dal medesimo decreto: tale monitoraggio è ad oggi operativo per quanto riguarda l'esercizio della esistente Piattaforma Vega A e si estenderà a coprire Vega B anche nella futura configurazione a 12 pozzi;
- ✓ per quanto concerne gli aspetti di sicurezza, infine, si rammenta che l'intero progetto Vega B sarà assoggettato a quanto previsto D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi anche nota come "Direttiva Offshore") in materia di sicurezza delle operazioni a mare. La regolamentazione applicativa di dettaglio derivante dall'applicazione di tale decreto è ancora *in fieri*, tuttavia si ribadisce che nelle fasi successive di progettazione e di realizzazione degli interventi, l'intero progetto Vega B sarà portato avanti in piena coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 e dagli atti normativi e applicativi da esso derivanti.

Si evidenzia infine che su base volontaria di Edison ha già avviato il progetto BioVega al fine di caratterizzare la biodiversità (fauna ittica e organismi sessili) associata al jacket (strutture sommerse) dell'esistente Piattaforma Vega A. Tale iniziativa, che permetterà di fornire utili informazioni a riguardo della biodiversità nelle aree circostanti le piattaforme, coprirà Vega B anche nella futura configurazione a 12 pozzi.

3.2.2.2 Disturbo sulla Fauna Marina e Avifauna Migratoria

Con riferimento al rumore sottomarino si evidenzia che nello Studio di Impatto Ambientale e nello Studio di Incidenza la tematica è stata ampiamente trattata.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione per il rumore sottomarino, come riportato nel Paragrafo 8.4.4 del Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA, si evidenzia che:

- ✓ le attività in progetto (perforazione di 8 pozzi aggiuntivi) hanno una durata limitata (522 giorni di effettiva perforazione),
- ✓ in considerazione della tipologia di emissione sonora prodotta (non sono previste sorgenti di tipo impulsivo) non sono previsti impatti significativi sulla fauna marina (con particolare riferimento ai mammiferi marini).
- ✓ saranno adottate, ove possibile e necessario, le linee guida ACCOBAMS, per la mitigazione del rumore sottomarino;
- ✓ saranno adottati ulteriori accorgimenti utile a ridurre ulteriormente ogni potenziale impatto su cetacei e rettili marini (ad esempio riduzione della velocità di crociera dei mezzi di supporto e, se necessario, deviazione della rotta, in caso di avvistamenti).

Con riferimento al potenziale disturbo sull'avifauna migratoria si evidenzia che nello Studio di Impatto Ambientale (Tabella 7.1) la potenziale incidenza dell'illuminazione dell'impianto di perforazione e dei mezzi di supporto è stata ritenuta, fin dalla fase di valutazione preliminare, non significativa: i potenziali impatti dell'illuminazione dell'impianto di perforazione e dei mezzi di supporto nelle ore notturne sono stati considerati trascurabili tenuto conto della loro limitata dimensione e considerando che le attività saranno svolte in mare aperto e in prossimità dell'esistente Piattaforma Vega A. Si evidenzia infatti che quest'ultima, in esercizio da circa 30 anni, pur essendo illuminata al fine garantire idonee condizioni di sicurezza sull'ambiente di lavoro sia per la visibilità che per la segnalazione ad altri mezzi marittimi non ha mostrato effetti significativi sull'avifauna migratoria (sono stati registrati casi di sosta da parte di alcuni esemplari di uccello ma mai casi significativi in termini numerici e con conseguenze negative).

MRD/MCO/PAR:ip

Appendice A

Osservazioni Libero Consorzio Comunale di Ragusa (Nota Prot. 0038696 del 16 Dicembre 2016)

Doc. No. 17-019-H3 Rev. 1 - Marzo 2017





già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Unità Operativa a diretta gestione del Dirigente

Funzione 5 – Pareri ambientali in ambito di ricerche petrolifere

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa – fax 0932 675519

Prot. n.: 0038696

Ragusa, 16 DIC 2016

OGGETTO: [ID_VIP: 3030 – ex 3408] Procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al “Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia – Perforazione di n. 8 pozzi aggiuntivi”, società Edison S.p.a.. Trasmissione parere.

Trasmessa a mezzo PEC ai primi cinque indirizzi, via mail ai restanti.

**Al Ministero dell’Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it**

**Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it**

e p.c.

**Al Sig. Commissario Straordinario
SEDE**

**Al Signor Sindaco
del Comune di Pozzallo
protocollo.comune.pozzallo.rq@pec.it**

**Alla Società EDISON Spa
Foro Bonaparte, 31
20121 Milano (MI)
gruppoedison@pec.edison.it
direzioneproduzione@pec.edison.it**

Ai Dirigenti

Settore 4° Lavori pubblici - Patrimonio
carlo.sinatra@provincia.ragusa.it

Settore 5° Pianificazione territoriale – Infrastrutture
vincenzo.corallo@provincia.ragusa.it

Settore 7° Sviluppo locale - Politiche comunitarie
lucia.locastro@provincia.ragusa.it

Ai Responsabili

Servizio parchi e riserve
carolina.dimaio@provincia.ragusa.it

Servizio protezione civile
marcello.drago@provincia.ragusa.it

Loro Sedi

Con nota del 28 luglio 2016, assunta al ns. protocollo al n. 0024501 del 01/08/2016, la società Edison S.p.a. ha trasmesso la scansione delle pubblicazioni nei giornali “il sole 24 ore”! e “la Sicilia” relative all’avviso di avvio della procedura di impatto ambientale per il “Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di n. 8 pozzi addizionali”.

Con nota DVA n. 0021907, assunta al ns. prot. n. 0026918 del 06/09/2016, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dato comunicazione in merito all’esito negativo della procedibilità dell’istanza in quanto i contenuti degli avvisi, pubblicati dalla Società Edison Spa, non risultavano conformi a quanto richiesto dall’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed inoltre, nella documentazione presentata non era presente l’aggiornamento dell’AIA.

Con nota prot. n. 0029505 del 29/09/2016 questo Ente ha riscontrato la nota DVA n. 0021907 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prendendo atto della nota ministeriale sopra accennata.

Con nota del 4 ottobre 2016, assunta al ns. protocollo al n. 0030025 del 04/10/2016, la società Edison S.p.a. ha risposto in merito alla necessità di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, comunicando che tale aggiornamento sarà gestito al termine della Procedura di VIA con “Istanza di Modifica non Sostanziale” ai sensi dell’art. 29 nonies e Art 5, comma 1, lettere I e I-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota del 18 ottobre 2016, assunta al ns. protocollo al n. 0031596 del 18/10/2016, la società Edison S.p.a. ha trasmesso la scansione delle pubblicazioni nei giornali “il sole 24 ore”! e “la Sicilia” relative all’avviso di procedura di impatto ambientale per il “Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di n. 8 pozzi aggiuntivi” ai sensi dell’art 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Con nota DVA n. 0027292, assunta al ns. prot. n. 0034066 del 11/11/2016, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato la “procedibilità dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi”, invitando la CTVA (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale) alla “verifica di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale occorrenti per tale tipologia di opera e non indicati nell’elenco inviato dalla società proponente, ai fini della conseguente richiesta integrativa da inviare alla stessa per la legittima prosecuzione del procedimento”. Inoltre, il Ministero ha anche comunicato che il codice identificativo è: ID_VIP 3030 e che la documentazione amministrativa è disponibile sull’ID_VIP 3408.

Nel parere qui di seguito espresso, sono stati coinvolti i sotto elencati settori e servizi competenti, giusta nota prot. n. 0025459 del 10/08/2016:

- Settore IV Lavori pubblici - Patrimonio
- Settore V Pianificazione territoriale – Infrastrutture
- Settore VII Sviluppo locale - Politiche comunitarie
- Servizio parchi e riserve
- Servizio protezione civile

Preso atto dei contenuti delle seguenti note di riscontro:

- nota prot. 0032623 del 27/10/2016 del Settore IV – Lavori pubblici – Patrimonio (nulla da rilevare);
- nota prot. 0027360 del 09/09/2016 del Settore VII - Sviluppo locale – Politiche comunitarie (nulla da rilevare);
- nota prot. 0028240 del 19/09/2016 del Servizio parchi e riserve (nota allegata).

Si espone quanto segue.

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova piattaforma fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall’esistente piattaforma Vega A. Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di n. 8 pozzi, in aggiunta ai 4 pozzi valutati positivamente con Decreto VIA-AIA n. 68 del 16 aprile 2015. L’area interessata non ricade in alcun sito della Rete Natura 2000 ma dista **11,2 miglia nautiche** a sud dal sito SIC ITA 080010 denominato “Fondali foce del fiume Irmínio”. Cioè all’interno della fascia di protezione delle dodici miglia di cui all’art. 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006.

A tal proposito, occorre ricordare che, successivamente al Decreto VIA-AIA n. 68 del 16 aprile 2015, il 28 dicembre dello stesso anno è stato modificato il comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii.. All'interno delle zone di divieto poste entro dodici miglia lungo l'interno perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette, la norma, nella sua attuale stesura, pur facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, assicura solamente "le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente", nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Si ritiene che il progetto in oggetto assicurerà certamente un aumento delle potenzialità della piattaforma di futura realizzazione; tuttavia, vi è qualche perplessità se le attività dello stesso rientrano all'interno delle fattispecie ammesse dall'attuale normativa.

Per quanto concerne la documentazione presentata: n. 1 copia CD e n. 1 copia cartacea contenenti il progetto esecutivo, lo studio SIA (Quadro di riferimento Ambientale, Progettuale, Programmatico, Sintesi non tecnica, Studio di incidenza) e Progetto di ricerca BioVega - Vega B, si ribadisce, relativamente allo studio AIA, quanto comunicato con nota prot. n. 0029505 del 29/09/2016, che si allega alla presente, in cui si rilevava la mancanza dello studio relativo all'aggiornamento dell'AIA.

In riferimento alla documentazione presentata, si rileva che non risulta alcun documento riguardante specifiche procedure di sicurezza, specifico piano di emergenza ambientale ed antinquinamento marino idoneo a contrastare immediatamente eventuali perdite accidentali ed a isolare tempestivamente le aree di sversamento.

Si evidenzia inoltre che non risultano esaustive e sufficientemente approfondite le tematiche relative ai rischi geologici ed alla conseguente pericolosità sismica dell'area.

Per quanto sopra, relativamente alla precedente procedura riguardante la realizzazione della piattaforma Vega B, si sottolinea che questo Ente, aveva ampiamente evidenziato queste importanti problematiche con note (che si allegano alla presente) prot. 025280 del 20 giugno 2013 e prot. 038289 del 15 ottobre 2013. In particolare, quest'ultima nota non aveva ricevuto alcuna risposta.

Alla luce di quanto detto, si esprime parere negativo all'intervento di che trattasi.

Allegati:

nota prot. n. 0029505 del 29 set. 2016

nota prot. n. 0028240 del 19 set. 2016

nota prot. n. 0025280 del 20 giu. 2013

nota prot. n. 0038289 del 15 ott. 2013

Il Responsabile u.o.s. Funzione 5

(Dott. G. Scaglione)



Il Dirigente

(Dott. S. Buonmestieri)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Unità Operativa a diretta gestione del Dirigente

Funzione 5 – Pareri ambientali in ambito di ricerche petrolifere

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa – fax 0932 675519

Prot. n.: **0 02 9505**

Ragusa, **29 SET. 2016**

OGGETTO: [ID_VIP: 3408] Procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al “Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia – Perforazione di n. 8 pozzi addizionali”, società Edison S.p.a.. Riscontro nota DVA 0021907 del 06/09/2016.

Trasmessa a mezzo **PEC** Primi tre indirizzi

Per RACC. AVR alla Soc.Edison Spa.

Per mail i restanti indirizzi

**Al Ministero dell’Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it**

**Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it**

**e p.c. Al Commissario Straordinario
SEDE**

**Al Signor Sindaco
del Comune di Pozzallo
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it**

**Alla Società EDISON Spa
Foro Bonaparte, 31
20121 Milano (MI)**

Al Dirigente Settore Pianificazione
del territorio e Infrastrutture
vincenzo.corallo@provincia.ragusa.it

Dirigente Settore Viabilità ed Edilizia
carlo.sinatra@provincia.ragusa.it

Responsabile Servizio Parchi e Riserve
carolina.dimaio@provincia.ragusa.it

Responsabile Servizio Protezione Civile
paolo.pollicita@provincia.ragusa.it

Responsabile Servizio Sviluppo Economico
lucia.locastro@provincia.ragusa.it

Loro Sedi

Con nota del 28 luglio 2016, assunta al ns. protocollo al n. 0024501 del 01/08/2016, la società Edison S.p.a. ha trasmesso la scansione delle pubblicazioni nei giornali "il sole 24 ore" e "la Sicilia" relative all'avviso di avvio della procedura di impatto ambientale per il "Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia – Perforazione di n. 8 pozzi aggiuntivi".

Il progetto, localizzato all'interno della fascia di rispetto delle dodici miglia (di cui all'art 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dal perimetro esterno del sito SIC fondali foce del Fiume Irminio, prevede la realizzazione, dalla costruenda piattaforma Vega B, di ulteriori otto pozzi in aggiunta ai quattro già precedentemente sottoposti a valutazione di impatto ambientale.


In accordo con quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DVA – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali con nota DVA 0021907 del 06/09/2016, registrata con ns. prot al n. 0026918 del 06 settembre 2016, si significa che:-

- Dall'esame dei contenuti degli avvisi pubblicati dalla Società nei giornali "Il sole 24 ore" e la "La Sicilia", gli stessi non risulterebbero conformi a quanto richiesto dall'art 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto non si rilevano indicazioni in merito ai "possibili principali impatti ambientali".
- Inoltre, considerato che l'istanza di VIA presentata prevede la realizzazione di otto nuovi pozzi, in aggiunta ai quattro originariamente previsti e sottoposti a valutazione anche per quanto concerne l'AIA, dall'esame della documentazione inviata non si rileva lo studio relativo all'aggiornamento dell'AIA.

Pertanto, come comunicato dalla nota ministeriale sopra accennata, preso atto che in assenza degli adempimenti sopra specificati non potrà darsi avvio alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si resta in attesa di una nuova comunicazione di avvio della procedura in oggetto.

Il Responsabile u.o.s. Funzione 5


(Dott. G. Scaglione)



Il Dirigente

(Dott. S. Buonmestieri)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Settore V - U.O. Riserve Naturali

ASSEGNATO A:

COPIA PER:

DATA

IL DIRIGENTE

Prot. n. 0028240

Ragusa, 19 SET. 2016

Oggetto: (ID_VIP: 3408) Procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi del D. lgs. N. 152/2006 e s.m.i. relativa al "Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.CE.EO – Canale di Sicilia - Perforazione di n. 8 pozzi addizionali", società Edison S.p.a. Richiesta parere di competenza in merito alla procedura di VIA. Riscontro nota prot. n. 25459 del 10/08/2016.

Al Dirigente Settore VI
Ambiente e Geologia
SEDE

Si riscontra la nota prot. n. 25459 del 10/08/2016 inviata da Codesto Settore relativa alla richiesta di parere in merito alla procedura di VIA relativa al "Progetto di Sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione C.CE.EO – Canale di Sicilia - Perforazione di n. 8 pozzi addizionali", società Edison S.p.a."

Per quanto di competenza di questo Servizio "Riserve Naturali", esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, si osserva che:

- La VIA relativa al "Progetto di Sviluppo Campo Vega B" riguarda la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 Km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A. Il progetto prevede la realizzazione di n. 8 pozzi in aggiunta ai 4 pozzi già positivamente valutati in merito alla loro compatibilità ambientale e già autorizzati.
- Il giacimento Vega è situato nell'off-shore siciliano Sud-Orientale, a circa 20 Km a sud del tratto di costa compreso tra Pozzallo e Marina di Ragusa.
- Il tratto di mare ed il relativo fondale interessato dal progetto ricadono all'interno del mare territoriale; infatti la piattaforma Vega B è situata a circa 32 mn (circa 58 Km) dalle coste maltesi e quindi a circa 20mn dal limite delle 12mn delle acque territoriali maltesi.
- L'area interessata non ricade in alcun sito della Rete Natura 2000; il sito più prossimo è rappresentato dal SIC ITA080010 "Fondali Foce del Fiume Irmínio" localizzato a circa 11,2 miglia nautiche (circa 21Km) a Nord di Vega B.

Per quanto sopra, in considerazione della tutela dell'intero habitat marino e delle aree protette più prossime, dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a prevenire ed



evitare situazioni di rischio per gli habitat e le specie. In particolare dovranno essere adottati piani di emergenza ambientale che contengano immediatamente le perdite accidentali e isolino le aree di sversamento.

In merito al disturbo sulla fauna sia marina che sull'avifauna migratoria, dovranno porsi in esame tutte le mitigazioni necessarie a contenere rumori e disturbi visivi e/o luminosi.

IL DIRETTORE DELLE RISERVE NATURALI

(Dott.ssa M. Carolina Di Maio)



IL DIRIGENTE

(Ing. Vincenzo Corallo)





PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot 025280

Ragusa 20 GIU. 2013

Oggetto Osservazioni relative alle integrazioni delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di sviluppo Campo Vega, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia – Società Edison spa. Osservazioni al documento “Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa”

Raccomandata anticipata
a mezzo fax 06/57223040



Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)

e p.c. alla Società Edison s.p.a.
Foro Bonaparte, 31
20121 Milano (MI)

al Commissario Straordinario

SEDE

La società EDISON S.p.a. con istanza di VIA e AIA del 26 luglio 2012 intende procedere al completamento del programma lavori del complesso Vega consistente nella realizzazione della piattaforma Vega B distante circa 6 km a nord ovest dalla piattaforma Vega A, nella posa di due condotte sottomarine congiungenti Vega A e Vega B, nella posa di cavi elettrici per l'alimentazione di Vega B dall'esistente piattaforma Vega A e nella realizzazione di alcune modifiche impiantistiche riguardanti Vega A.

Questo Ente con note prot. n° 043237 e 043232 del 25 settembre 2012 e con nota prot. n. 015063 del 04 aprile 2013 ha già espresso parere negativo relativo all'intervento in oggetto.

Sulla base del documento "Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa" inviato dalla Società Edison e pervenuto a questo Ente in data 28 maggio 2013, si espone quanto segue.

Rilievi geofisici

Nelle precedenti osservazioni, inviate con nota prot 015063 del 04 aprile 2013, si comunicava che tra il 20 e 30 ottobre 2012, su incarico della Società Edison, la società GAS s.r.l. ha effettuato rilievi geofisici in prossimità dell'area dove dovrà essere realizzata Vega B. Si comunicava inoltre che i rilievi geofisici sono attività di prospezione che, considerata l'area dove sono state effettuate (per buona parte all'interno delle dodici miglia dal sito SIC ITA 080010 – fondali foce del fiume Irmínio), dovrebbero essere sottoposte alla procedura di VIA tuttora in corso (art 35 DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 e Decreto Legislativo 128/2010).

La Società attraverso il documento "Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa" ha risposto che le indagini sono state effettuate nel periodo ottobre – novembre 2012 in virtù delle ordinanze 83/2012 e 86/2012 della Capitaneria di Porto di Pozzallo e previo coinvolgimento di vari Enti.

Sempre secondo lo stesso documento "Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa" la Società ha eseguito le seguenti indagini:

1. Campionamenti di sedimento Box Corers e Cone penetration Test per le analisi delle proprietà geotecniche dei terreni;
2. Multibeam Side Scan Sonar per l'esecuzione di rilievi morfobatimetrici di dettaglio;
3. Indagini Sparker per l'accertamento della potenziale presenza di gas negli strati sedimentari sub-superficiali.

Considerato che, secondo la Società, tali indagini geofisiche sono state finalizzate alla progettazione di dettaglio delle opere stesse (realizzazione Vega B e posa in opera cavi sottomarini) e accertamento di potenziali sacche di gas negli strati superficiali e non ai fini di **attività di prospezione idrocarburi**, la società non ha ritenuto opportuno procedere ad una loro valutazione di impatto ambientale.

Si fa notare che le indagini sparker non sono altro che ricerche geofisiche dove viene utilizzato il metodo della sismica a riflessione, impiegando come sorgente sonora, al posto degli airgun, uno "Sparker" cioè un dispositivo che provoca scariche elettriche ad alta tensione attraverso un elettrodo immerso in acqua producendo così una bolla di gas ionizzato che espandendosi provoca

un'onda acustica di tipo impulsivo in grado di penetrare, a seconda del modello utilizzato, dai 150-200 metri fino a parecchie centinaia di metri.

Sulla base di quanto dichiarato dalla società nel documento "Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa" risulta evidente che le indagini geofisiche effettuate sono state finalizzate ad accertare la natura del sottofondo marino e la potenziale presenza di gas (non essendo specificato quale tipo di gas sia, si suppone sia metano, un composto idrocarburico).

A tal proposito si ricorda che l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, rientrano tra le attività di prospezione che, come più volte specificato all'Art. 2 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, all'art. 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011: e all'art 2 del Decreto Direttoriale 04 febbraio 2011

"attività di prospezione": attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino".

Lo stesso Decreto definisce cosa sia l'attività di ricerca :

"attività di ricerca": insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonchè le attività di perforazione meccanica.

Ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente

In merito alle non continuità documentali (palesi difformità progettuali, non titolarità della società a firmare il programma di sviluppo: documento idrocarburi Emrb n° 456, etc.), la Società rimanda al sito Web dell'UNMIG <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it>. Si fa notare che è proprio dalla lettura dei documenti presenti su tale sito: il Decreto MICA del 1984 e del 1988 e dalla lettura del programma dei lavori EMrb n° 456 (non presente sul sito) che lo scrivente ha inviato le osservazioni con nota prot 015063 del 04 aprile 2013 rilevando che se la realizzazione di Vega B risulta inserita all'interno del programma dei lavori approvato dal Decreto Mca del 1984, il discrimine temporale di Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile.

In merito alla proroga di concessione, si fa notare che come anche confermato dalla Società, essendo la concessione scaduta il 28/12/2012, la stessa ha presentato "istanza di proroga", pervenuta al Ministero il 05 gennaio 2012, come si evince dal BUIG anno XVI n. 2 .

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 38.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «C.C 6.EO» presentata dalla Società Edison S.p.A. (r.u.)

(estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 5 gennaio 2012, la Società Edison S.p.A., rappresentante unica delle contitolari della concessione di coltivazione ubicata nel Canale di Sicilia, Zona C, convenzionalmente denominata «C.C 6.EO» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 991), ha chiesto la proroga decennale della concessione stessa.

Ciò anche in virtù dell'art. 24 comma 1 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, Decreto richiamato dalla stessa Società nelle Osservazioni presentate.

Art. 24

(Proroga della concessione)

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.
2. L'istanza di ulteriore proroga quinquennale di cui all'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è presentata al Ministero, almeno due anni prima della data di scadenza del periodo di proroga.

Si prende atto che la società dichiara che negli anni di vigenza Vega B non è stata realizzata in quanto negli anni di vigenza della Concessione, l'investimento era risultato antieconomico. Ciò anche in virtù del virtù dell'art 7 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011, Decreto richiamato dalla stessa Società.

Art. 7

Modifiche programma lavori

1. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, e' tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero.

2. Il concessionario non può sospendere o modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero secondo quanto previsto nei decreti direttoriali di cui all'art. 15, comma 5.

...omissis....

La società è attualmente in attesa del Decreto di Conferimento di Proroga Decennale. Come comunicato dalla società, sulla base della legge n° 221 del 17 dicembre 2012, gli impianti attualmente in funzione, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure organizzative in corso.

Per quanto non scritto, si rimanda alle osservazioni precedentemente inviate.

Rischio geologico

In merito agli approfondimenti della Società, inerenti le osservazioni inviate da questo Ente nell'aprile 2013 e riguardanti le caratteristiche sismiche e le condizioni morfologiche e sismostratigrafiche del sito di imposta della struttura, si espone quanto segue.

Relativamente al fatto che le faglie (in particolare la Linea di Scicli) non risultano essere attive dal Pliocene, cioè da almeno 5 milioni di anni, si fa notare che, secondo Catalano et al. (autore citato dalla Società nello studio di VIA), i terrazzi marini coevi ubicati sulla costa, ad occidente ed a oriente della Linea di Scicli, il più recente dei quali risalente a 125.000 anni, risultano sfalsati di quota di circa dieci metri, sintomo di una attività tettonica ben più recente di 5 milioni di anni.

Si prende atto delle controdeduzioni della Società, tuttavia, ai fini della pericolosità sismica del sito Vega B, ferma la strategia progettuale, prevista dalle NTC 2008 (**sito dipendente**), che per le strutture da realizzare devono essere relativa ai seguenti tempi di ritorno TR:

SLO 120 anni SLD 201 anni **SLV 1898 anni** SLC 2475 anni



In questo caso la pericolosità sismica di base è riferita a 1898 (2000) anni, espressa in frazioni di accelerazioni di gravità ag al bedrock.

Si ricorda che tale valore di ag può subire notevoli amplificazioni per effetto della litostratigrafia (interposta tra bedrock e seabed) e della morfologia del sito. Amplificazioni che si realizzano in funzione delle categorie di sottosuolo definite nelle NTC 2008, quanto più le caratteristiche geotecniche dei terreni si presentano scadenti .


In tal senso, non si trova alcun documento fornito dalla Società dove siano univocamente e congruamente definiti il modello geologico e il modello geotecnico del sub-seafloor del sito di imposta fondazionale di Vega B e di conseguenza quale strategia progettuale sia stata adottata per estrapolare i valori di *ag* al seabed.

Modello geologico-geotecnico da utilizzare anche, assieme al terremoto di riferimento al substrato, per le dovute preliminari verifiche 1D-2D a cedimenti, liquefazione e/o addensamento dei sedimenti recenti/attuali sede delle fondazioni (a pali infissi da 70 metri) della struttura della piattaforma Vega B.

Secondo le NTC 2008, le verifiche preliminari al fenomeno della liquefazione sono dovute, sia perché i sedimenti del seabed e sub-seabed fondazionale sono ovviamente già in falda, sia perché questi sedimenti di copertura sono descritti in relazione come sedimenti sciolti, sia ancora perché la Società paventa tra questi stessi sedimenti una potenziale presenza di gas (motivo per il quale la Società ha anche giustificato la campagna di prospezioni geofisiche simiche nell'intorno del sito Vega B).

E' noto che questi sono fattori che contribuiscono a peggiorare le caratteristiche tecniche (sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche) dei sedimenti fondazionali ed in particolar modo tendono a far decrescere o annullare i valori di resistenza al taglio dei sedimenti in condizioni di eccitazione sismica.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Galli, 2000, sono stati censiti in Italia fenomeni di liquefazione avvenuti già a partire da bassi valori di magnitudo (a partire da $M = 4,2$) / distanza epicentrale.



La Società cita e mostra figure relative a sezioni sismiche effettuate non geograficamente ubicate. Si ricorda, ai fini delle NTC 2008, anche siti prossimali possono avere caratteristiche geomorfologiche, geologiche, cronostratigrafiche, geotecniche e geotermiche diverse.

In merito alla pericolosità geologica, relative a faglie con terminazioni prossime al seafloor, si osserva che la Sezione sismica Sparker WSD_22 (non ubicata) mostra anomalie sismiche riconducibili a strutture lineari subverticali dislocanti, oltre che anomalie iperboliche che si estendono tra 400 ms e 220 ms circa di tempi doppi, ossia quasi fin alla superficie dei fondali marini.




Figura 4.d: Linea Sparker WSD_022 rappresentativa per l'Assetto dei Sedimenti Plio-Quaternari del Campo di Vega


Sempre in merito alla pericolosità geologica, non disgiunto da quanto sopra scritto e relativamente alla presenza di MV (Mud Volcanoes) e quindi alla presenza di geo-hazard nell'area circostante e prossima a Vega, si rileva che manca un'adeguata descrizione geomorfologica critica e puntiforme delle forme e dei processi endogeni e/o esogeni che caratterizzano i fondali marini del sito di Vega B e del sito di posa delle pipelines di collegamento tra i due campi.

Processi e forme che nella restituzione grafica 3D delle batimetrie dei fondali del sito di Vega, sebbene il rilievo batimetrico del fondale sia molto limitato, evidenziano:

- 1) un gradino geomorfologico, una morfostruttura persistente che separa i piani dei fondali di quota -119 m da quelli di quota - 125 m circa e orientata secondo le direttrici estensive neotettoniche dello Stretto di Sicilia,;
- 2) le collinette che si ergono di 5-6 metri sul livello del terrazzo di quota -125 m e che risultano ubicata, ad occidente, al piede della morfostruttura prima descritta;
- 3) le depressioni imbutiformi presenti nel terrazzo di quota -125 sempre ubicate al piede della morfostruttura.

Doc. No. 11-52243
Rev. 0 - Maggio 2012

D'AIPOLONIA



NOTA
Le altimetrie riportate in figura sono affette da imprecisione strumentale consistente alle strumentazioni usate nei survey del 1991. Le indagini ROV hanno evidenziato una variazione positiva di alcuni metri. Nuove indagini di elevato dettaglio sono previste preliminarmente alle attività.

RIFERIMENTO
EDISON S.p.A. 1991. GEOPHYSICAL SURVEY, SICILY CHANNEL VEGA FIELD C.O.E. IS. FINAL REPORTS: "SEALINE VEGA PROFONDO 1" TESTA POZZO VEGA B1" WELL SITE VEGA PROFONDO 1 AND TESTA POZZO VEGA B1"
PRODUCED FOR EDISON S.p.A. BY G.A.S. GEOLOGICAL ASSISTANCE & SERVICES, BOLOGNA, ITALY

FIGURA B 1b
CARTA
BATIMONTOLOGICA
ARCA VEGA




Figura 5.I: Sezione Verticale della Griglia di Calcolo

Sulla base di tali considerazioni, secondo quanto previsto dai criteri della Protezione Civile Nazionale applicati alla pianificazione territoriale, ai fini delle NTC 2008 e del Geo-Hazard, sarebbe stato quanto meno opportuno che la Società avesse fornito:

- 1) Un rilievo batimetrico di dettaglio avente estensione adeguata all'importanza dell'opera da realizzare ed interpretato secondo i criteri della geomorfologia strutturale e del geo-hazard in ambiente marino avente estensione adeguata all'opera da realizzare;
- 2) una stratigrafia ed una cronostratigrafia di dettaglio, relative al sito Vega B, che consentano una datazione assoluta dei sedimenti e delle forme, esplicitando se queste ultime sono da considerarsi attive e capaci ($\leq 40\text{Ka BP}$), associato ad un rilievo batimetrico di dettaglio avente estensione adeguata all'importanza dell'opera da realizzare;

- 3) le risultanze e le interpretazioni degli accertamenti geofisici, geomorfologici, geologici, cronostratigrafici, geotecnici e geotermici relativi al sito B per un volume significativo, tenuto conto di una profondità di infissione dei pali che la società stessa ha preventivato in circa 70 metri e classificando le litologie riscontrate ai fini delle categorie di sottosuolo delle NTC 2008;
- 4) appropriate verifiche alla liquefazione e/o addensamento e ai cedimenti secondo le NTC 2008 e secondo i criteri di pianificazione territoriale proposti dalla Protezione Civile Nazionale.

Appare quantomeno non condivisibile quanto riportato a pag. 66 del Quadro di riferimento progettuale, allorchè si afferma che: “Nelle future fasi dell’ingegneria si provvederà ad effettuare rilievi geofisici e geotecnici di dettaglio...”. Considerata la rilevanza dell’opera che si intende realizzare e gli impatti ambientali potenzialmente elevati, questi ulteriori “rilievi geofisici e geotecnici di dettaglio” sarebbero stati imprescindibili già in questa fase.

Definizione degli scenari accidentali

Nelle osservazioni, inviate con nota prot 015063 del 04 aprile 2013, lo scrivente commentava le dichiarazioni fatte dagli estensori progettuali (pag 3 del Cap 2 “Definizione degli scenari accidentali” - appendice B) riguardo il fatto che gli stessi escludevano il verificarsi di un evento anche solo lontanamente assimilabile a quanto verificatosi nel Golfo del Messico del 2011 della piattaforma Deepwater Horizon, citando a titolo di esempio due incidenti avvenuti con caratteristiche diverse in contesti diversi: la stessa piattaforma Deepwater Horizon che estraeva petrolio e la piattaforma temsah che estraeva gas.

La Società attraverso il documento “Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa” ha risposto che non è possibile effettuare una comparazione tra la costruenda piattaforma Vega B e gli incidenti verificatesi nel Golfo del Messico del 2011 della piattaforma Deep Water Horizon a seguito dell’esplosione del pozzo Macondo e della piattaforma dell’Eni Temsah in Egitto. Ciò in quanto le condizioni del pozzo Macondo non erano note e la piattaforma Temsah era a gas.

Come già detto, gli esempi riportati erano solamente esemplificativi in quanto avvenuti in contesti diversi. Si fa notare che nello stesso Golfo del Messico, cinque mesi dopo l’esplosione del pozzo Macondo, esplose un’altra piattaforma a circa 130 chilometri dalle coste di Vermillion Bay di proprietà della Mariner Energy. Sempre nel golfo del Messico, nel novembre 2012, al largo delle coste della Louisiana e ad una profondità minore, esplose un’altra piattaforma (due morti e due dispersi) di proprietà della Black Elk Energy. La stessa società nei due anni precedenti aveva avuto altri due incidenti fortunatamente di minore entità. Sicuramente, dopo il disastro della Deepwater Horizon, le “condizioni di pericolosità” di questi giacimenti erano note.

In effetti, anche prima dell’incidente occorso alla Deepwater, le condizioni di pericolosità dei giacimenti del Golfo del Messico erano note, almeno dal 3 giugno del 1979, dopo l’esplosione della piattaforma Ixtoc 1, posta un’ottantina di chilometri a largo della città messicana di Carme,

nella baia di Campeche. La quantità totale di petrolio allora riversato in mare non fu mai determinata con precisione, secondo il Cedre, il centro francese per la ricerca e sperimentazione sull'inquinamento accidentale delle acque, le stime più caute parlano di circa 470 mila tonnellate, mentre lo scenario più pessimista ritiene che siano state addirittura 1.500.000. Ci vollero 9 mesi per fermare la fuoriuscita del petrolio causata dall'esplosione.


Le analogie di Vega B con la piattaforma Temsah citate nelle osservazioni del 04 aprile 2013 erano solamente dovute al fatto che la piattaforma Temsah come la Vega B era a quattro gambe, non presidiata e telecontrollata. Chiaramente la piattaforma temsah produceva gas. Il giacimento Vega, come si evince dal sito della "Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche" produce prevalentemente olio greggio associato a limitate produzioni di gas naturale

Si ritiene che l'attenzione per queste problematiche relative alla sicurezza di questi impianti deve essere sempre alta e costante. Vero è che dopo il disastro della Piper Alpha¹ (la Piper Alpha era una piattaforma petrolifera che operava nel Mare del Nord, installata a circa 200 chilometri dalla cittadina scozzese di Aberdeen, e di proprietà della compagnia petrolifera americana Occidental Petroleum Caledonia Ltd., divenne tristemente nota il 6 luglio del 1988, in quanto in seguito ad un'esplosione morirono 167 persone) gli standard di sicurezza internazionali sono stati modificati, Purtroppo episodi di tal genere si sono ripetuti.

Si cita la violentissima esplosione della piattaforma di trivellazione americana Odyssey al largo della costa orientale del Canada, nel novembre 1988, l'incidente provocò lo sversamento in mare di circa 132 mila tonnellate di petrolio. Lo scoppio, avvenuto il 21 agosto del 2009, della piattaforma Montara, situata al largo della costa settentrionale dell'Australia occidentale, con conseguente fuoriuscita di greggio per ben 74 giorni. Il Dipartimento delle Risorse, Energia e Turismo Australiano ha stimato che le perdite siano state di circa 2000 barili (320 m³)/giorno. L'inclinazione di 45° della piattaforma petrolifera di proprietà della società cinese Shengli Oilfield, nel settembre 2010, nella baia di Bohai, nell'est della Cina (dei 36 operai, due dispersi). La fuoriuscita di petrolio, nel giugno 2010, da una piattaforma petrolifera situata nel mar Rosso presso Geisum, uno spuntone roccioso a 35 chilometri dalla costa, gestita dalla Geisum Oil Company, una sussidiaria della Egyptian General Petroleum Corporation. Il recente affondamento della piattaforma petrolifera Kolskaya del dicembre 2011 al largo dell'isola di Sakhalin nell'estremo oriente russo appartenente ad una società riconducibile alla Gazprom (53 morti). Lo sventato pericolo di esplosione della piattaforma Elgin nel marzo 2012, ubicata nei mari del nord e di proprietà della Total. Lo sventato disastro ambientale della piattaforma petrolifera Kuluk di proprietà della Shell, in alaska nel gennaio 2013.

Questi recenti incidenti sono solo una piccola parte dei drammatici episodi avvenuti. Considerato che il Mediterraneo è un mare chiuso, eventi di tal genere potrebbero essere amplificati. da tale

situazione. A parere dello scrivente, escludere o minimizzare tale possibilità dimostra quanto meno un atteggiamento esageratamente ottimistico.



La piattaforma petrolifera inclinata nella baia di Bohai, nell'est della Cina. Salvi 34 dei 36 operai.

Piano di antinquinamento marino

Si ricorda che l'area in cui dovrà essere realizzata la piattaforma risulta essere ad una distanza inferiore alle dodici miglia dal sito SIC fondali foce del Fiume Irminio. Per questo sito, ricco di posidonie, la scheda Natura 2000 descrive le caratteristiche peculiari dell'area e al par. 4.3 *Vulnerabilità*: riporta testualmente: "L'area dell'Irminio può essere fortemente influenzata da acque ricche di sostanze eutrofizzanti e di tossici persistenti provenienti dal petrolchimico di Gela...". Un eventuale sversamento in mare di idrocarburi da parte della nuova piattaforma potrebbe avere notevoli conseguenze.

Analoghe considerazioni possono essere estese a tutta la fascia costiera, lungo la quale risulta essere diffusa la presenza di posidonieti. Secondo quanto riportato nella "Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica lungo le coste della Sicilia e delle isole minori circostanti", redatta dal Ministero dell'Ambiente – Servizio Difesa del Mare, il tratto di mare antistante la costa iblea è altresì interessato da un'ampia prateria a *Cymodocea nodosa*, specie protetta in quanto inserita nell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (protocollo SPA/BD), adottato dalla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona), ratificata dall'Italia con la Legge n° 175 del 27/05/1999, finalizzata a prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile,

eliminare l'inquinamento della zona del Mar Mediterraneo e a proteggere e migliorare l'ambiente marino della zona per contribuire allo sviluppo sostenibile

Come già detto nelle precedenti osservazioni (settembre 2012), la dotazione per emergenze antinquinamento della Vega A (e presumibilmente della Vega B) è solamente costituita da "fusti disperdente tipo CHIMEC" di cui non risultano chiare eventuali controindicazioni di tipo ambientale nel caso di un loro utilizzo. A parere dello scrivente, nel caso di sversamenti, sarebbe più opportuno da parte della società valutare, eventualmente, il ricorso a tecniche innovative: sapone magnetico, filtri imbevuti di Poss (fluorodecyl polyhedral oligomeric silsesquioxane) e Pegda (polyethylene glycol diacrylate) silsesquioxane) o "lana sucida". Quest'ultima sostanza sicuramente più ecocompatibile di un qualsiasi prodotto chimico. Tutto ciò, anche in considerazione delle aree ad alta valenza paesaggistica prossime alla zona in cui si dovrà operare.

Gli innumerevoli piccoli e grandi incidenti relativi a sversamenti avvenuti in tutto il mondo fanno ritenere che le capacità tecniche di una società si misurano oltre che a prevenire tali incidenti ma anche e soprattutto a porvi rimedio nel più assoluto rispetto ambientale dell'area in cui si sta operando.

Si dà atto alla società di aver ammesso che il piano di antinquinamento marino, allo stato attuale, non è adeguato alle modalità di gestione della piattaforma Vega B (non presidiata) e che lo stesso sarà aggiornato prima dell'eventuale entrata in servizio della piattaforma.


Si ribadisce che negli esempi di sversamenti riportati nel cap 2 "Definizione degli scenari accidentali" (appendice B) si parla sempre di costante presenza di personale a bordo. Considerato che tali esempi oltre a fare riferimento a non eccessive quantità di materiale sversato, mal si conciliano con una piattaforma che non sarà presidiata e sono quanto meno inadatti a descrivere le normali condizioni di Vega B in fase di esercizio.

Per quanto sopra evidenziato si confermano i pareri espressi precedentemente.

Il funzionario incaricato
(Dott. Geol. G. Scaglione)



V.° il Dirigente del
10° Settore Geologia e Tutela Ambientale
(Dott. Geol. S. Buonmestieri)





PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile
10° Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot 038289

Ragusa, 15 OTT, 2013

Oggetto Osservazioni procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di sviluppo Campo Vega, Concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia – Società Edison spa. Osservazioni al documento No. 11-522-H16 Rev. 1 – luglio 2013 “Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa (Prot. No. 025280 del 20 Giugno 3013)” pervenuto a questo Ente con nota prot. n° 0032277 del 19 agosto 2013

Trasmissione a mezzo P.E.C.

Al Ministero dell’Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)

PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente
Servizio I – VIA e VAS
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo (PA)

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. alla Società Edison s.p.a.
Foro Bonaparte, 31
20121 Milano (MI)
Claudio.Leone@edison.it

al Commissario Straordinario
PEC: commissario.scarso@pec.provincia.ragusa.it

La società EDISON S.p.a. con istanza di VIA e AIA del 26 luglio 2012 intende procedere al completamento del programma lavori del complesso Vega. Questo Ente con note prot. n° 043237 e 043232 del 25 settembre 2012, con nota prot. n. 015063 del 04 aprile 2013 e con nota 025280 del 20 giugno 2013 ha già espresso parere negativo relativo all’intervento in oggetto.

Sulla base del documento n° 11-522-H16 – luglio 2013 “Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa del 20 giugno 2013”¹ inviato dalla Società Edison e pervenuto a questo Ente con nota prot. n° 0032277 del 19 agosto 2013, si espone quanto segue.

Rilievi geofisici

Come riportato nel Quadro di riferimento progettuale a pag 61, “*al fine di verificare la presenza di sacche di gas nell’area di prevista perforazione*”, dovevano essere effettuate delle indagini geofisiche volte alla definizione di potenziali *geohazard*.

i tempi di realizzazione previsti dovevano avere la durata di tre giorni e prevedevano anche l’utilizzo di sorgenti sonore airgun. Si era oltremodo escluso l’utilizzo delle sorgenti sonore tipo sparker¹ come dichiarato dalla Società nella stessa pagina del documento:

“In fase di progettazione del survey è stata valutata la possibilità di impiegare come sorgente sonora lo “sparker”. Tale alternativa è risultata inapplicabile a causa della minore capacità di fornire dati ad elevata risoluzione, fondamentali ai fini della garanzia di individuazione di potenziali geohazard”..

Secondo il documento No. 11-522-H15 Rev 0 – Maggio 2013 (Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa – prot No. 015 063 del 04 Aprile 2013) inviato dalla Società Edison a questo Ente, nel periodo Ottobre – Novembre 2012, tramite la Società GAS srl, sono stati effettuati test, rilievi morfobatimetrici e indagini geofisiche al fine di acquisire:

“informazioni particolareggiate sull’ambiente marino dell’area interessata della messa in opera della piattaforma Vega B, condotte sottomarine e cavi elettrici al fine della progettazione di dettaglio delle opere stesse e non ai fini di attività di prospezione idrocarburi”

Sempre secondo lo stesso documento, la Società ha eseguito nello specifico le seguenti indagini: Box Corers e Cone Penetration Test per le analisi delle proprietà geotecniche dei terreni, Multibeam Side Scan Sonar per l’esecuzione di rilievi morfobatimetrici di dettaglio ed indagini geofisiche Sparker per l’accertamento della potenziale presenza di gas negli strati sedimentari sub-superficiali.

Come nuovamente ribadito nell’ultimo documento No 11-522-H16 Rev 1 – Luglio 2013 pervenuto a Questo Ente in data 19 agosto 2013 (Approfondimenti alle osservazioni della Provincia di Ragusa – Prot. No. 025280 del 20 giugno 2013), inviato dalla Società Edison a questo Ente, le indagini non sono state svolte ai fini di attività di prospezione di idrocarburi ma sono state principalmente eseguite per individuare la presenza di eventuali sacche di gas.

Riguardo l’utilizzo della sorgente sonora utilizzata nell’esecuzione dei rilievi geofisici, si evidenzia quanto meno una certa incongruenza tra i vari documenti presentati.

Si evidenzia inoltre, come desunto dalle due ordinanze della Capitaneria di Porto di Pozzallo (ordinanza n° 83/2012 ed 86/2012), che sono state svolte indagini geofisiche per un periodo di tempo ben maggiore (dal 20 ottobre 2012 al 30 novembre 2012).

Risulta evidente, sulla base di quanto dichiarato dalla Società nei due documenti di approfondimento sopra citati (Doc No 11-522-H15 Rev 0 – Maggio 2013 e Doc No 11-522-H16 Rev 1 – Luglio 2013), che le indagini effettuate sono state finalizzate ad accertare la natura del sottofondo marino e l’eventuale presenza di sacche di gas. Sulla base di questi presupposti, la Società non ha ritenuto opportuno procedere ad una loro valutazione di impatto ambientale.

¹ **Sparker:** dispositivo che provoca scariche elettriche ad alta tensione attraverso un elettrodo immerso in acqua, producendo una bolla di gas ionizzato che, espandendosi provoca un’onda acustica di tipo impulsivo in grado di penetrare, a seconda del modello utilizzato, dai 150 – 200 metri fino a parecchie centinaia di metri. Impiegato come sorgente sonora, in alternativa agli air gun, nelle indagini geofisiche sfruttando il metodo della sismica a riflessione.

Non essendo stato specificato dalla Società il tipo di gas contenuto in tali sacche, si suppone sia metano, un composto idrocarburico considerata la presenza di vulcani di fango proprio all'interno del campo Vega come specificato a pag 41/110 della relazione tecnica del campo Vega.

“Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega”.

Vulcani di fango i cui gas emessi sono costituiti principalmente da metano (99%), un composto idrocarburico, come desunto a pag 76 del Quadro di riferimento ambientale presentato dalla Società.

A tal proposito, si ricorda nuovamente che, l'esecuzione di tali rilievi, qualunque essi siano, rientrano tra le attività di prospezione il cui significato è stata più volte specificato dai vari Decreti Ministeriali e Direttoriali via via succedutisi (art 2 Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011; art 2 Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011; art 2 Decreto Direttoriale 4 Febbraio 2011) , riportando sempre e comunque la stessa definizione:

“attività di prospezione”: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino”.

Nel caso in specie, tali indagini erano un'attività di prospezione svolta ad accertare la natura del sottofondo marino e la presenza di sacche di idrocarburi gassosi (in questo caso metano).

Si sottolinea, come desunto dall'Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Pozzallo (Ordinanza n° 83/2012 del 19 Ottobre 2012, prorogata con Ordinanza n° 86/2012 del 30 Ottobre 2012), che tali indagini rientravano in buona parte all'interno del limite delle 12 miglia dalle zone costiere e dal perimetro esterno del sito SIC ITA 080010 – Fondali Foce del Fiume Irmínio.

Secondo l'art 7 comma 3 del D Lgs 4/2008, i progetti riguardanti attività di prospezione idrocarburi in mare sono di competenza Statale e devono essere sottoposti a VIA. Tale articolo, richiamando l'allegato II dello stesso Decreto, non specifica né la profondità né il fine.

Il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 ed il successivo DL 83/2012 convertito nella legge 134/2012, vietano tali attività di prospezione entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine a qualsiasi titolo protette ad eccezione dei progetti presentati antecedentemente l'entrata in vigore del Decreto legislativo sopra citato, i quali devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale .

Si prende atto della sensibilità da parte della Società di voler realizzare in piena sicurezza:

“le indagini geotecniche necessarie per l'ottenimento di informazione indispensabili per la progettazione esecutiva delle opere” (da pag 3 del Doc No 11-522-H16 Rev 1 – Luglio 2013).

Tuttavia, non si comprende come alcune di queste indagini geotecniche siano state già realizzate contestualmente all'esecuzione delle sopra citate indagini geofisiche (Cone Penetration Test per le analisi delle proprietà geotecniche dei terreni).

Rischio geologico - Fenomeno della liquefazione

Nelle precedenti osservazioni inviate con nota prot. n° 025280 del 20 giugno 2013, questo Ente osservava che: i sedimenti di copertura, essendo descritti come sedimenti sciolti, potevano essere potenzialmente liquefacibili.

A pag 79 del Quadro di riferimento Ambientale, la Società presentava delle analisi di campioni superficiali effettuate nel 1991. Pur affermando che i sedimenti all'interno del campo Vega erano costituiti prevalentemente da argille siltose, il sito di imposta della piattaforma Vega B ricadeva in prossimità del punto di prelievo del campione n° 12.

Tale campione era prevalentemente sabbioso ed era risultato con la maggiore percentuale di sabbia rispetto a tutti gli altri (42,67 %) presentando minori percentuali di argilla (24,27 %) e silt (21,95 %).




Figura 6.e: Distribuzione Granulometrie Sedimenti - Campo Vega (Edison-GAS, 1991)

I successivi campionamenti effettuati dalla società nel marzo 2012 confermavano la prevalente presenza nel Campo Vega di depositi di argille e silt ma non chiarivano in particolare i depositi relativi al sito di imposta della piattaforma Vega B ed alla sua eventuale presenza di sabbia.

Si prende atto di quanto affermato nelle ultime integrazioni presentate, cioè che la tipologia di sedimento negli strati superficiali e soprattutto la profondità delle strutture fondazionali, secondo la società, dovrebbe escludere tale problematica.

Rischio geologico - Anomalie sismiche e batimetria fondali

Nelle precedenti osservazioni, in merito alla pericolosità geologica, relative a faglie con terminazioni prossime al seafloor e ad anomalie, si faceva notare che la sezione sismica WSD_22 mostra anomalie riconducibili a strutture lineari dislocanti, oltre che anomalie iperboliche che si estendono tra 400 ms e 220 ms circa di tempi doppi, ossia fin quasi alla superficie dei fondali marini (vedi fig 4 d).





Figura 4.d: Linea Sparker WSD_022 rappresentativa per l'Assetto dei Sedimenti Plio-Quaternari del Campo di Vega

Non disgiunto da quanto scritto e relativamente anche alla presenza di mud vulcanoes, nella restituzione grafica 3D delle batimetrie dei fondali si era notato:

- 1) un gradino geomorfologico, una morfostruttura persistente che separa i piani dei fondali di quota -119 m da quelli di quota - 125 m circa e orientata secondo le direttrici estensive neotettoniche dello Stretto di Sicilia,;
- 2) le collinette che si ergono di 5-6 metri sul livello del terrazzo di quota -125 m e che risultano ubicata, ad occidente, al piede della morfostruttura prima descritta;
- 3) le depressioni imbutiformi presenti nel terrazzo di quota -125 sempre ubicate al piede della morfostruttura.




NOTA
Le batimetrie riportate in figura sono affette da imprecisione strumentale correlata alla strumentazione usata nei survey del 1991. Le indagini ROV hanno evidenziato una variazione positiva di alcuni metri. Nuove indagini di elevato dettaglio sono previste preliminarmente alle attività.

RIFERIMENTO
EDISON GAS 1991, GEOPHYSICAL SURVEY, SICILY CHANNEL, VEGA FIELD C.C. IS. FINAL REPORTS.
SEALINE VEGA PROFONDO 1 TESTA POZZO VEGA B1*, WELL SITES VEGA PROFONDO 1 AND TESTA POZZO VEGA B1*.
PRODUCED FOR EDISON S.p.A. BY G.A.S. GEOLOGICAL ASSISTANCE & SERVICES, BOLOGNA ITALY

FIGURA 6.1b
CARTA
BATIMORFOLOGICA
AREA VEGA

Negli ultimi approfondimenti pervenuti a questo Ente il 19 agosto 2013, la Società ha fornito una nuova vista della stessa linea sismica che mostra una maggiore profondità di indagine in una finestra visiva di analoghe dimensioni rispetto alla precedente sezione (fig 4d). Questa rappresentazione, pur essendo più completa in profondità, risulta al tempo stesso più compressa nella scala verticale, per cui eventuali anomalie (riscontrate nella precedente rappresentazione) risultano schiacciate e meno visibili.



Nota: la freccia rossa indica la linea WSD_22 riportata in basso.

Figura 4.4: Localizzazione dei rilievi sismici effettuati nell'area di Vega (Geophi-Edison, 2013)

Si ricorda che nelle zone interessate da un campo di stress di tipo prevalentemente trascorrente, prevalgono i movimenti orizzontali rispetto a quelli verticali. Pertanto, eventuali strutture dislocative potrebbero essere interpretate come semplici fratture.

Inoltre, risulta evidente che l'orientazione di tale linea sismica rispetto alle strutture morfologiche dei fondali (vedi rilievo batimetrico), essendo sviluppata secondo una direzione NO – SE (vedi indicazione freccia rossa) tende ulteriormente ad attenuare un'eventuale correlazione tra le strutture superficiali e quelle profonde. Tale correlazione sarebbe stata senz'altro meglio evidenziata se la linea fosse stata sviluppata secondo una direzione NNE-SSO.

Per quanto concerne le anomalie iperboliche, tali osservazioni derivano dal fatto che come asserito a pag 75 del Quadro di Riferimento ambientale, studi condotti nei pressi dell'area in esame, a circa 5 km in direzione Ovest rispetto al sito di prevista realizzazione della piattaforma Vega B, hanno evidenziato la presenza di vulcani di fango ("Mud Volcanoes") a profondità comprese tra 70 m e 170 m (Holland et al., 2003).

Secondo Lyobomir I. Dimitrov (Mud volcanoes—the most important pathway for buried sediments - Institute of Oceanology - Bulgaria - 2001) la presenza di depressioni imbutiformi, anomalie iperboliche pipe structures e presenza di torbidità acustica viene associata a Mud volcanoes e fluid flow systems. Questo tipo di anomalie sono state osservate da A. Micallef (fluid flow systems of the Malta Plateau, Central Mediterranean Sea – Marine Geology 2011) anche nel canale di Sicilia.





Fig. 11. Three forms of acoustic disturbance associated with fluid flow system 3 (TGS 2D seismic line MSC02-450, 25–75 km south of Sicily): (i) vertical zone of acoustic turbidity and up-bended reflectors, interpreted as a fault shear zone where upward migration of fluid has occurred; (ii) acoustic turbidity in the south-west of line that is attributed to the presence of gas; (iii) vertical pipe structures from the Cretaceous to the Top Messinian. The location of the seismic line is shown in Fig. 3.

Ovviamente quanto detto sono delle mere interpretazioni e si prende comunque atto che secondo le interpretazioni fornite dalla Società le “aree di sbiancamento subverticale” possono essere associate a “zone di migrazione verso l’alto di fluidi non in sovrappressione” la cui causa sia dovuta a semplice “fatturazione”; e che le anomalie iperboliche sono “probabilmente dei rumori dovuti agli algoritmi durante il processing”.

Rischio geologico - Modello strutturale

In riferimento alla attività ed alla presenza di una importante struttura tettonica a carattere prevalentemente trascorrente denominata linea di Scicli, con nota doc No 11-522-H16 Rev 1 – Luglio 2013 pervenuta a questo Ente il 19 agosto 2013, la società Edison dichiara:

L'attività di queste strutture è però testimoniata solo da indicatori geologici e morfologici ubicati a terra. La prosecuzione verso mare di questa struttura è stata ipotizzata dagli autori del catalogo DSS senza che questa localizzazione sia stata basata su dati pubblici. E' quindi possibile che la faglia di Scicli sia localizzata in un'area distante dalla zona di Vega, ovvero che non sia affatto presente. A favore di quest'ultima ipotesi, dai dati di sismica multicanale acquisiti negli ultimi quaranta anni nell'area di Vega e da quelli ministeriali (consultabili sul sito del ministero al link <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/sismica/sismica.asp>)

Riguardo l'esistenza di questa faglia a carattere regionale che, secondo gli autori degli ultimi approfondimenti inviati a questo Ente, la sua prosecuzione verso mare sia stata solamente "ipotizzata" dagli autori del catalogo DSS, si invitano a visionare le relazioni tecniche allegate al permesso di ricerca CR 128 SE raccolte all'interno della documentazione del progetto Videpi accessibile dal sito ministeriale unmig.sviluppoeconomico.gov.it.

Sempre a tal riguardo, si riporta uno stralcio dello studio: "*Shallow Crustal stress and neotectonic framework of the malta platform and the sothestern Pantelleria rift (Central Mediterranean)*" di Grasso, Reuther, Baumann e Becker, pubblicato nel 1987, dove si afferma la prosecuzione verso mare della Linea di Scicli, peraltro desunta anche da dati sismici.

Il bordo occidentale del Plateau è invece caratterizzato dalla presenza di faglie a direzione NE-SW (sistemi di Ispica, Marina di Ragusa, Comiso) e a direzione NNE-SSW. A questo secondo gruppo appartiene la «Linea di Scicli», una struttura allungata in senso submeridiano, che attraversa tutto il plateau, dislocando termini pliocenici e pleistocenici ed effettuando un energico controllo morfologico su questa parte della regione iblea. Meccanismi normali caratterizzano le faglie a direzione NE-SW, che si innestano, a basso angolo, sulle faglie a direzione N-S o NNE-SSW, caratterizzate generalmente da meccanismi di strike-slip destro puro o obliquo. Complessivamente tutto il sistema bordiero occidentale ibleo è disposto *en echelon* e caratterizza una zona di taglio a polarità destrale che però male si inquadra nella geometria del campo di stress regionale dedotto dalle altre strutture prima descritte o misurato in sito. Una spiegazione a questa apparente incongruenza può essere data se queste strutture vanno viste in un contesto regionale più ampio.

Come si evince dai dati sismici offshore a sud della costa meridionale iblea, questo sistema di faglie prosegue in mare e la sua terminazione più meridionale viene a separare, nel Canale di Sicilia, la zona interessata dal rifting dalla Piattaforma Ibleo-Maltese dove un tale fenomeno è assente. La generale estensione in senso NE-SW presente nella zona dei rift, verrebbe in questo modo ad essere compensata dal movimento destro osservato lungo il sistema bordiero occidentale ibleo.

Non si capisce come mai gli estensori di questi ultimi approfondimenti inviati a questo Ente siano arrivati alle sopracitate considerazioni: "...e' quindi possibile che la faglia di Scicli sia localizzata in un'area distante dalla zona di Vega, ovvero che non sia affatto presente", affermazione certamente non coerente con quanto sostenuto dalla Società nella "Relazione Tecnica del Campo Vega" del novembre 2011, uno studio specifico, a supporto di tutto il progetto Vega B ed inserito nel CD presentato dalla stessa Società. In tale studio a pag 41/110 par 3.5.2 si dichiara:

3.5.2 Campo di stress attuale

Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega. Questa faglia, infatti, attraversa il campo di Vega determinandone la sua complessità.

La presenza di questa struttura attiva e sismogenetica viene rimarcata a pag 44/110 della stessa relazione:

Il campo di Vega va a collocarsi lungo la Linea di Scicli, una struttura trascorrente destra che sviluppa graben NE-SW lungo la struttura, assieme a strutture transtensionali. Questa faglia agisce come trasferimento tra la SCRZ e l'arco calabro, intersecando il Monte Etna. Questa struttura viene considerata attiva e sismogenica (e.g. Holland et al. 2003) e ha controllato l'evoluzione dei pattern idrografici nella terraferma.

Sempre in questa stessa relazione a pag 32/110 viene riportato uno “schizzo tettonico” desunto dalla carta strutturale contenuta all'interno della carta geologica del “Settore Centro meridionale” dell'Altopiano ibleo redatta e pubblicata nel 2000 dal Prof. Mario Grasso dell'Università di Catania.



Figura 16: Schizzo tettonico della Sicilia sud occidentale con l'indicazione delle faglie maggiori identificate al top della Fm Ragusa (Miocene Inferiore) (faglie tratte da Grasso et al. 2000, Carta Geologica degli Iblei Centro-Meridionali). La Linea di Scicli è la struttura che divide in due il Campo di Vega.

Questa, carta strutturale è anche frutto di un precedente studio pubblicato dallo stesso Prof Grasso insieme a De Dominicis e Mazzoldi della società Canada Northwest Italiana S.p.a., società petrolifera operante per anni proprio all'interno del Campo Vega.

Tale studio secondo gli autori, definisce il modello geologico strutturale dell'off-shore tra la costa iblea e maltese, come si evince dalla pubblicazione “*Structure and tettonic setting of the western margin of the Hyblean-Malta shelf, Central Mediterranean – Annales Tectonicae Vol IV, 1990*” e deriva dall'analisi ed interpretazione di circa 50 linee sismiche (ortogonali e parallele alla linea di costa siciliana) abbinate ai log stratigrafici di più di venti pozzi petroliferi.

La fig. 5 mappa le strutture tettoniche e l'andamento del tetto della Formazione Ragusa.




Fig. 5 - Contours at the top of the Ragusa Fm carbonates (Early Miocene) along areas where they are concealed beneath younger sediments. On inland areas without contours, the Ragusa Fm carbonates are largely outcropping. Offshore data were obtained through the analysis of the available seismic grid consisting of about 50 lines both parallel and orthogonal to the coast line and by more than 20 stratigraphical logs from oil wells. Data on land also from GRASSO & RIVIERA (1988). Mechanisms along fault planes are inferred from related offsets and from field observation along the inland extension of faults. The main tectonic features observed offshore are basin and range-like structures, arranged in echelon, which generate a leaky topography at the top of the Miocene Hyblean carbonates. The western sector of the investigated area is characterized by a well pronounced flexural downbending monitored by the top of the Ragusa Fm carbonates, which favours underthrusting of the platform edges beneath the Gela Nappe.

Per scelta degli autori della pubblicazione, di tutte le cinquanta linee sismiche analizzate ed interpretate, sono state scelte, riprodotte e commentate solo tre linee sismiche con andamento NW-SE, che meglio intercettavano ed evidenziavano le principali strutture tettoniche dell'off-shore (figg 3 e 4). In particolare, nella sezione LC-531 della fig. 4, prossima ai pozzi del campo Vega, la faglia di Scicli (Scicli Fault) taglia la copertura QUAT/PLIOC fino alla superficie del fondale marino.




Fig. 3 - Location map of the seismic lines (LC 529, 531, 535) which have been interpreted on fig. 4. The named wells are only those along the strike of the seismic lines and quoted on figs. 4, and 5.





Fig. 4 - Interpreted geological cross sections of lines LC. 529, 531, 535 located on fig. 3. Stars indicate the mapped horizon (top Ragusa Fm) as shown on fig. 5. The undulating line marks the top of the Messian evaporites. Full explanation in the text.

Anche in virtù di questi studi e di questa complessa tettonica che la zona viene individuata come un nodo sismogenetico. Dove per nodo sismogenetico si intende un'area già identificata capace di generare terremoti con magnitudo $M > 6$.



NODI SIMMOGENETICI
CAPACI DI $M \geq 6$. secondo
Gorshkov et al., 2002, 2004
(da G. PANZA, 2012)

Sostenere quanto detto negli ultimi approfondimenti potrebbe portare nella condizione di sottostimare determinate problematiche; ciò, a parere di questo Ente, non risulta essere in linea col principio di precauzione.

Piano di antinquinamento marino e definizione degli scenari accidentali

Con note prot. 015063 del 4 Aprile 2013 e 025280 del 20 giugno 2013 si comunicava che, a parere di questo Ente, il piano di antinquinamento marino presentato dalla Società Edison risultava “calibrato” esclusivamente per strutture costantemente presidiate e mal si conciliava con la realizzazione di una piattaforma che non sarà presidiata. Anche gli esempi di sversamenti, specifico per strutture costantemente presidiate, erano inadatti a descrivere le future condizioni di Vega B. Si indicava inoltre, nel caso di sversamenti, di valutare eventualmente il ricorso a tecniche innovative (lana suda, sapone magnetico, filtri Poss e Pegda etc.).

Si fa notare che Il piano di emergenza per “l’antinquinamento marino”, datato 2009, inviatomi dalla Società Edison e pervenuto a questo Ente in data 18 marzo 2013, descrive le operazioni da effettuare in caso di inquinamento all’interno della Concessione. Si fa menzione più volte della piattaforma Vega B indicando per la stessa una costante presenza di personale a bordo. Il Documento EMrb n° 456 del 03 giugno 1983 che, secondo la Società, rappresenta l’originario programma dei lavori prevedeva, infatti, per Vega B una presenza fino ad un massimo di cinquanta unità.

Gli approfondimenti inviati dalla Società a questo Ente (Doc No. 11-522-H15 Rev 0 – Maggio 2013 e Doc No 11-522-H16 Rev 1 – Luglio 2013) ammettono che il piano di antinquinamento dovrà essere aggiornato considerando le diverse modalità di gestione di Vega B. Specificando che il piano di emergenza potrà essere dettagliato solo a valle del progetto esecutivo, quando “saranno definiti e posizionati tutti i centri di pericolo”.

Si prende atto che la società non ha al momento una ben precisa idea di quali siano i “centri di pericolo”.

A parere di questo Ente, risulta evidente che tale piano essendo tarato esclusivamente per piattaforme con costante presenza di personale a bordo è del tutto inadeguato a descrivere le eventuali problematiche di una piattaforma non presidiata.

Si ritiene che uno specifico piano relativo alle condizioni della piattaforma (non presidiata) debba essere presente già in una fase definitiva. Eventualmente, durante la fase esecutiva, tale piano potrà essere ulteriormente dettagliato.

Si prende atto che in considerazione dell'approfondita conoscenza del giacimento Vega e dell'esperienza di esplorazione e coltivazione posseduta grazie al campo Vega A, attualmente in esercizio, l'eventualità di un blow-out per i pozzi di Vega B, secondo la Società, è praticamente inesistente.

Tuttavia si fa notare che ipotizzare in una piattaforma non presidiata soltanto due scenari accidentali quali: “apertura accidentale valvole di drenaggio” e “rottura manichetta per rifornimento diesel” che includono sempre una costante presenza di personale, sia alquanto riduttivo.

Sarebbe stato opportuno da parte della Società, in rispetto al principio di precauzione e all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per scongiurare e prevenire eventuali incidenti o sversamenti, adottare almeno un sistema di monitoraggio h 24 basato su telecamere con controllo esterno ed interno della piattaforma Vega B (non presidiata), idoneo anche in condizioni di scarsa luminosità con continua trasmissione dei dati alla piattaforma Vega A (presidiata). Tale sistema avrebbe rappresentato quanto meno una condizione minima ed indispensabile a tutela dell'ambiente e della sicurezza stessa del personale occasionalmente presente.

Quanto detto assume una maggiore rilevanza se si considera che la specifica normativa sulla sicurezza dei lavoratori per il settore petrolifero (Legge 624) risulta essere datata al 1996 e non è stata mai modificata in alcun articolo. In quel periodo, molto probabilmente, le realizzazioni di piattaforme non presidiate e tele controllate, se esistenti, non erano certamente diffuse.

Ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente

In riferimento alle osservazioni inviate da questo Ente con nota prot n° 025280 del 20 giugno 2013, con nota doc No 11-522-H16 Rev 1 – Luglio 2013, pervenuto a questo Ente in data 19 agosto 2013, la società Edison risponde sinteticamente rimandando alla procedure autorizzative in corso presso il Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG, in qualità di autorità competente in materia.

In pieno accordo con quanto asserito dalla società riguardo l'individuazione dell'Autorità competente della procedura in corso e specificando che queste osservazioni rivestono un carattere meramente consultivo, si ribadisce quanto segue.

Con nota prot. n° 042467 del 18 settembre 2012 si faceva notare che l'ubicazione dove dovrà essere realizzata Vega B sconfinava all'interno del limite delle 12 miglia (11,25 miglia) dal vertice sud-est del perimetro dell'area marina SIC ITA 080010 Fondali foce del Fiume Irmínio. Tale sito SIC era stato aggiornato già nel 2011.

Se si considera Vega B un nuovo progetto, lo stesso è da ritenersi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del progetto Vega B, essendo del 26 luglio 2012, rientrerebbe nei limiti imposti dal Dlgs 128/2010 e dalla Legge 134/2012.

Secondo la Società, la realizzazione della nuova piattaforma Vega B fa parte di un procedimento autorizzatorio antecedente all'emanazione del D.Lgs. 128/2010 in quanto tale progetto risulta inserito all'interno del programma di sviluppo approvato dal Decreto MICA del 1984.

Il Decreto MICA del 17 Febbraio 1984, riunificando il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la Concessione "C.C5.ME", istituiva la Concessione "C.C6.IS" conferendo tale Concessione alle seguenti società richiedenti con le relative quote :

Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.a. 30 %
Agip S.p.a. 30 %
Canada Northwest italiana S.p.a. 20 %
Elf italiana S.p.a. 10 %
Petromarine Italia S.p.a. 10 %

Successivamente, la Concessione "C.C6.IS" veniva rinominata "C.C6.EO", su richiesta, in data 24 febbraio del 1993, della Edison al Ministero, con Decreto MICA del 2 settembre 1993. Tra il 1984 e il 2003 attraverso vari Decreti, relativi a trasferimento quote e cambi di intestazione, la concessione C.C6.EO ha assunto le attuali quote di titolarità: 60 % Edison, 40 % ENI.

L'art. 8 del Decreto MICA di conferimento della Concessione del 17 Febbraio 1984 riportava testualmente:

Art 8 – Le società concessionarie devono:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto"

L'obbligatorietà ad eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo veniva rimarcata all'art. 11 dello stesso Decreto di Concessione, richiamando l'art 42 della Legge 21 luglio 1967 n° 613 qui di seguito riportato:

art. 42

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;

2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

Se la società EDISON considera la piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo presentato trenta anni fa, afferma al tempo stesso che tale progetto non è stato realizzato.

Inoltre, l'art. 5 del Decreto Mica 1984 disponeva la scadenza della Concessione alla data del 28 dicembre del 2012.. A tal proposito la Società Edison ha presentato "istanza di proroga" pervenuta al Ministero il 05 gennaio 2012 come si evince dal BUIG anno XVI n. 2.

Ciò anche in virtù dell'art. 24 comma 1 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011. Decreto richiamato dalla stessa Società nei precedenti approfondimenti presentati.

Art. 24

(Proroga della concessione)

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.

Giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico. Le società concessionarie per poter ottenere la proroga devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione. Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince dall'art 64 della Legge 613 del 1967:

Art. 64.

L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:

*"La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi due terzi del suddetto periodo, **il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione**".*

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

Art. 13

(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

e dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8, il quale richiama l'art 13 del sopra citato Decreto Legislativo :

art 8 comma 8

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati

A parere di questo Ente non si ritiene che la non realizzazione di una piattaforma inserita in un programma di sviluppo approvato in un Decreto Ministeriale MICA di conferimento della Concessione del 17 febbraio 1984) significhi: aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione.

E' proprio a fini "cautelativi" che questo Ente aveva ritenuto di dover considerare VEGA B un nuovo progetto: in caso contrario, infatti, si rischierebbe di inficiare l'ottenimento della Proroga Decennale.

La società è attualmente in attesa del Decreto di Conferimento di Proroga Decennale. Come comunicato dalla società, sulla base della legge n° 221 del 17 dicembre 2012, gli impianti attualmente in funzione, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure organizzative in corso. Si fa notare che la piattaforma Vega B non è attualmente in funzione ma deve essere realizzata.

Risulta evidente che il discrimine temporale di Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile.

Si rileva inoltre, tra i vari documenti autorizzativi che la Società ha fatto pervenire, un successivo decreto emanato dallo stesso Ministero in data 16 febbraio 1988: "Autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso "Vega" nell'area della concessione di coltivazione di idrocarburi "C.C 6. IS" ricadente nel Canale di Sicilia". In tale Decreto il complesso Vega viene definito come composto

da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega Oil" e non viene citata in alcun modo Vega B.

VISTA la nota di questa Sezione in data 6.10.1986 n° 6622 con la quale veniva espresso il Nulla Osta, per la parte di competenza, all'inizio dei lavori per l'installazione degli impianti relativi al "Progetto per la coltivazione del campo Vega" comprendente la piattaforma fissa "Vega A" ed il serbatoio galleggiante "Vega Oil", quest'ultimo collegato mediante sea-line alla piattaforma "Vega A" e stabilmente al fondo marino mediante boa di ormeggio;

PRESA VISIONE della dichiarazione in data 18.8.1987 con la quale la Società SELM, nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, nella sua qualità di Direttore per la realizzazione del "Progetto Vega", ha affermato che le opere relative alla piattaforma fissa "VEGA", sealines e serbatoio galleggiante "VEGA OIL" sono conformi al progetto depositato presso la sezione U.N.N.I. e il Ministero della Marina Mercantile.....".

Come già detto, nel Decreto di Conferimento della Concessione (Decreto MICA del 17 febbraio 1984), in premessa, si fa riferimento ad un programma di sviluppo presentato dalle società richiedenti che erano: Idrocarburi Canale di Sicilia spa, Agip spa, Canada Northwest Italiana spa, Elf Italiana spa, Petromarine Italia spa. Tale programma, per consentire una razionale coltivazione del campo "Vega" integrava e sostituiva quello presentato per la concessione "C.C5.ME". Questo programma all'art 8 del Decreto MICA del 1984 veniva approvato.

Si fa notare che il "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi "d.C.C.-ME" - Idrocarburi EM/rb n° 456 ", datato 03 giugno 1983, presentato dalla Edison per confermare l'esistenza della seconda piattaforma inserita all'interno del programma lavori, risulta essere firmato dalla Montedison (Montecatini Edison) me non dalle società richiedenti succitate.

Come si evince dalla lettura del Decreto MICA del 1984, si ricorda che la Società Montecatini Edison, a decorrere dal 31 maggio 1983, non era titolare ne del Permesso di ricerca "C.R80.SE" ne della Concessione "C.C5.ME", in quanto la stessa società aveva ceduto le proprie quote alla società Idrocarburi Canale di Sicilia.

Inoltre, come anche indicato dai progettisti, inizialmente il programma di sviluppo prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna. (pagina 1 e 2.della Sintesi non Tecnica), l'attuale ne prevede solamente dodici ed è più piccola. la seconda piattaforma originaria prevedeva, come la vega A, "8 gambe", il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4. L'attuale progetto prevede anche che la stessa sia non presidiata e telecontrollata da Vega A, L'originaria invece doveva essere presidiata, poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata. Si tratta di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.

Per quanto sopra evidenziato si confermano i pareri espressi precedentemente.

Il funzionario incaricato
(Dott. Geol. G. Scaglione)

Giuseppe Scaglione



V.° il Dirigente del
10° Settore Geologia e Tutela Ambientale
(Dott. Geol. S. Buonmestieri)

S. Buonmestieri

Appendice B

Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015

Doc. No. 17-019-H3 Rev. 1 - Marzo 2017





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO l'art. 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di *"Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare"*;

VISTO l'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35 del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTI in particolare l'art. 8, comma 2 e l'art. 10, comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 5/2012 convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, che integra l'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., assoggettando a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche gli *“impianti localizzati in mare su piattaforme offshore”*;

VISTO l'art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

VISTA la domanda, presentata in data 26 luglio 2012, dalla Società Edison S.p.A., di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato *“Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO”*, che comprende la domanda per l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B;

PRESO ATTO che, in particolare, la domanda presentata in data 26 luglio 2012 riguarda:

- la pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di una nuova piattaforma, *“Vega B”*, e opere connesse come di seguito descritto;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo costituito dall'esistente piattaforma Vega A e dalla nuova piattaforma Vega B ed opere connesse;

PRESO ATTO che la Società Edison S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati sui quotidiani *"Il Sole 24 Ore"* e *"La Sicilia"*, in data 26 luglio 2012, del deposito:

- della documentazione di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- della documentazione per l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota del 14 gennaio 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0004447 del 20 febbraio 2013, la Società ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS anche a fronte delle richieste formulate dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

VALUTATO che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata "Vega B";

VALUTATO che, nelle more dell'ottenimento della proroga decennale, richiesta con istanza al Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2011, per la concessione C.C6.EO, scaduta in data 28 dicembre 2012, la società è autorizzata a continuare ad esercire il titolo concessorio ai sensi dell'art. 34, comma 19, Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è stato emanato il decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, che, all'art. 38, prevede che le concessioni rilasciate per le attività di coltivazione di idrocarburi possono essere prorogate *"ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"*;

VISTA la nota n. 0026292 del 17 dicembre 2014, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare:

- la nota n. 0024758 del 26 novembre 2014 con la quale il medesimo Ufficio di Gabinetto ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico se gli obblighi di

concessione, così come definiti dal sopra richiamato art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, "siano stati adempiuti da parte della Società richiedente";

- la nota n. 0028808 del 12 dicembre 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha "confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle riserve" e, inoltre, ha ribadito che "Vega B completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle riserve di olio dal giacimento su cui attualmente insiste la piattaforma Vega A secondo un programma condiviso nei modi e nei tempi";

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento e riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che:

- il progetto definitivo presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 7) dell'allegato II e al punto 1.4-bis) dell'allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il progetto oggetto dell'istanza è ubicato nel Canale di Sicilia di fronte alla costa della Provincia di Ragusa, a circa 20 km dalla costa, ed in particolare interessa i Comuni di Scicli, Modica e Pozzallo;
- il programma lavori per lo sviluppo del Campo Vega, collegato all'istanza di Concessione di Coltivazione "C.C6.EO", di cui al citato Decreto del 24 febbraio 1984, prevedeva la realizzazione di 2 piattaforme, Vega A e Vega B, con la perforazione di un massimo di 24 pozzi da ciascuna di queste, e il loro collegamento tramite condotte sottomarine; di detto programma ne è stato realizzato solo una parte;
- il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale in questione riguarda la realizzazione di un'ulteriore parte, ed in particolare prevede:
 - la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata "Vega B" di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;
 - la perforazione da Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;
 - la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito (*blend*) su Vega A;



- la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 m dalle condotte sottomarine;
- la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;
- un rilievo sismico 2D (mediante *airgun*), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale;

CONSIDERATO che per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di valutazione d'impatto ambientale;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1319 del 2 agosto 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 65 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, espresso a seguito dell'istruttoria congiunta VIA-AIA e che fa proprio il "*Piano di Monitoraggio e Controllo*", costituito da n. 20 pagine, predisposto dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

PRESO ATTO che dal detto parere n. 1319 del 2 agosto 2013 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha considerato il parere della Commissione istruttoria AIA – IPPC protocollo CIPPC-00-2013-0000735 del 22 aprile 2013, costituito da n. 102 pagine;

PRESO ATTO che relativamente alla tecnica di *airgun* utilizzata nel rilievo sismico 2D previsto, nel progetto, preliminarmente alle attività di perforazione, il presente decreto tiene conto dei chiarimenti di carattere generale, in merito all'impatto di dette tecniche in ambiente marino, forniti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel successivo parere n. 1402 del 20 dicembre 2013;

PRESO ATTO che in data 18 ottobre 2013 si è svolta la conferenza di servizi, prevista ai fini del rilascio dell'AIA dall'art. 29-*quater*, comma 5 del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 128/2010, che si è espressa in merito al parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA – IPPC, durante la quale detto parere è stato approvato senza alcuna modifica;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo espresso con nota n. DG/PAAC/34.19.04/29478/2013 del 12 novembre 2013, assunto al protocollo DVA-2013-0027872 del 2 dicembre 2013, costituito da n. 4 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 316 del 23 agosto 2012 trasmessa con nota n. 54237 del 9 ottobre 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-25013 del 16 ottobre 2012, che richiama la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 263 del 14 luglio 2010, già trasmessa con nota n. 2112 del 5 agosto 2010, acquisita al protocollo DVA-2010-20828 del 2 settembre 2010, con cui la Regione Siciliana esprime la propria contrarietà in merito alla realizzazione tutti gli impianti di coltivazione idrocarburi su piattaforme offshore al largo delle coste siciliane;

PRESO ATTO che le citate Delibere di Giunta Regionale DGR, n. 316 del 23 agosto 2012 e n. 263 del 14 luglio 2010, seppure non specificatamente riferite al progetto "*Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO*" sono comunque state considerate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (già Allegato II del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Regione.

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'art. 10 del citato D.lgs, fa luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo delle piattaforme Vega A e Vega B;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato “Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO” per le attività sopra descritte e l’Autorizzazione Integrata Ambientale al successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, relativamente all’istanza presentata dalla Società Edison S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n.31, Milano, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo, relativo a VIA, AIA e prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (11 pagine);
- Allegato 2: Adempimenti amministrativi relativi all’AIA (3 pagine);
- Allegato 3: Piano di monitoraggio e controllo relativo all’AIA (20 pagine).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edison S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, al Comune di Scicli, al Comune di Modica, al Comune di Pozzallo, all’ISPRA, all’ARPA Sicilia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero della Salute.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA – IPPC e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, ogni aggiornamento del presente provvedimento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.


La Società Edison S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La Società provvederà inoltre a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale e la relativa copia della pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.


Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO



ALLEGATO 1

QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO A VIA, AIA E PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

A) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA

- A.1 Presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Capitanerie di Porto ed alla Regione Sicilia un dettagliato cronoprogramma per l'effettuazione della prospezione geofisica 2D sull'area dove sorgerà la piattaforma VEGA B e per i lavori di costruzione della piattaforma VEGA B, dei pozzi e delle sealines.
- A.2 Al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore, adottare le linee guida sviluppate da ACCOBAMS ed in particolare il soft start degli airgun nell'indagine sismica 2D e la presenza di MMO'S (*marine mammals observers*), sia durante l'indagine sismica sia durante l'operazione di infissione dei pali di fondazione.
- A.3 L'eventuale esecuzione delle indagini sismiche con metodi diversi da quello autorizzato, comporterà una nuova procedura di VIA.
- A.4 Garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di sicurezza della navigazione.
- A.5 Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà effettuare una più approfondita valutazione degli impatti per le attività di pesca e prevedere adeguate forme di compensazione.
- A.6 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, tenuto conto che le condotte sottomarine (*sealine*) saranno ubicate in vicinanza di strutture ad alto rischio di incidente, dovrà essere condotta un'analisi di rischio delle condotte a mare con dettagliate analisi quantitative che tengano conto di tutti i possibili scenari accidentali causati da impatto e trascinarsi di ancore, interferenza con attrezzature di pesca, malfunzionamento delle attrezzature in uso alle piattaforme, errore umano, ecc. esattamente come previsto dalle normative internazionali DnV RP-F107 "*Risk Assessment of Pipeline Protection*"; ciò in considerazione del fatto che le sealine in questione sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 ai sensi dell'art. 4, lett. d). È prescritto altresì il pieno rispetto della normativa internazionale DnV-OS-F101 "*Submarine*

- Pipeline Systems*” in cui è previsto che la probabilità di rottura di ogni condotta sottomarina sia inferiore a 1×10^{-5} /anno.
- A.7 In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (*sealine*) così come un’analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica.
- A.8 Prima dell’avvio dei lavori, relativamente alle attività di perforazione dei pozzi, il Proponente dovrà predisporre ed eseguire un Piano di monitoraggio degli effetti prodotti sull’ambiente marino dalla realizzazione ed esercizio delle opere, con particolare riguardo alle eventuali alterazioni a carico delle comunità bentoniche ed ittiche, e le eventuali ripercussioni sulle attività di pesca. I contenuti del piano dovranno essere concordati con ISPRA.
- A.9 In relazione alla natura dei lavori previsti per l’attuazione del progetto in esame, che comporteranno la movimentazione dei sedimenti e quindi la loro dispersione nelle acque dell’area marina interessata, prima dell’avvio dei lavori, il proponente dovrà attuare una campagna di monitoraggio ante-operam finalizzata ad aggiornare e confermare i dati già in possesso.
- A.10 In relazione al fatto che l’attività di realizzazione della piattaforma VEGA B risulta quella maggiormente impattante sui mammiferi marini, si ritiene opportuno, nell’ambito del Piano di monitoraggio proposto, d’integrare la squadra addetta all’installazione della piattaforma con osservatori qualificati, esperti di biologia dei mammiferi marini, che inizino le osservazioni almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attività di battitura dei pali, per escludere la presenza di mammiferi marini nel raggio di 1 miglio marino dalla sorgente. In caso di avvistamento di mammiferi marini, sarà necessario ritardare l’inizio delle attività per consentirne l’allontanamento e aspettare 20 minuti dopo l’ultimo avvistamento.
- A.11 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull’habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l’entità dell’eventuale danno producibile sull’ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull’ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l’evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. In fase di progettazione esecutiva dovranno altresì essere individuati gli strumenti e le garanzie finanziarie nonché le relative modalità e i termini per poter disporre delle necessarie risorse per far fronte a eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell’habitat.
- A.12 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere presentato un progetto di dismissione e ripristino dell’ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi. Il ripristino dovrà

essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto.

- A.13 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di perforazione che soddisfi i seguenti requisiti:
- a. Le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e ss.mm.ii.
 - b. L'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio mediante l'uso di vibrovagli e almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da desander e la seconda costituita da *desilter*. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i *cutting* prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita un'efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta.
 - c. In ogni caso, sempre sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio, dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei *cutting* prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue.
- A.14 Il Proponente dovrà definire, in accordo con ARPA Sicilia le modalità di esecuzione del collaudo delle *sealines*, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle acque utilizzate per la pressurizzazione e l'eventuale pulizia delle *sealines* nella fase di collaudo, al fine di definire le modalità di smaltimento ovvero la possibilità di reimmissione in mare.
- A.15 In fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva di tutte le strutture a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'ARPA Sicilia al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio di rilascio di metalli nell'ambiente marino per tutta la durata dell'esercizio, con modalità e tempistica da concordare con ARPA e con costi a carico del Proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali a base di zinco.
- A.16 Al termine dei lavori il Proponente dovrà presentare un quadro riassuntivo degli impianti realizzati, delle apparecchiature ed infrastrutture installate e dei lavori svolti, così come risulta dallo stato finale dei lavori medesimi, anche al fine di una verifica di eventuali maggiori oneri istruttori dovuti per lo 0,5 per mille.

- A.17 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà aggiornare il piano di emergenza antinquinamento, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi ed in particolare in relazione alla definizione ed al posizionamento di tutti i centri di pericolo. Tale piano dovrà valutare il possibile ricorso a tecniche e materiali innovativi, quale ulteriore elemento di precauzione finalizzato alla minimizzazione dei rischi d'impatto ambientale sui recettori sensibili; il piano dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Sicilia e successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.
- A.18 In merito alle modalità di controllo ed eventuale presidio della nuova piattaforma Vega B, in fase di progettazione esecutiva ed alla luce degli ulteriori elementi conoscitivi tipici di detto livello progettuale, il Proponente dovrà aggiornare le valutazioni degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali in momenti in cui non sia presente personale a bordo. Nel caso in cui tali valutazioni evidenzino fattori di rischio non compatibili con la gestione in sicurezza della piattaforma, il Proponente dovrà prevedere la presenza di un presidio, almeno parziale. In alternativa il Proponente dovrà mettere in atto un sistema di monitoraggio basato su telecamere ad infrarossi con riporto in sala controllo (presidiata) della piattaforma Vega A. I risultati di tali valutazioni, comprese le conseguenti misure di riduzione del rischio proposte, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

B) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative all'AIA

Sistema di gestione

- B.1 Il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo.

Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

- B.2 Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
- B.3 Devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni delle acque marine; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- B.4 Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi e dei contenitori di stoccaggio e prevista una ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente.
- B.5 Per i serbatoi dovrà essere previsto un adeguato contenimento dei potenziali sversamenti.

Emissioni in atmosfera

- B.6 Il Gestore deve rispettare i valori limite emissivi di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006:

<i>Vega A assetto attuale</i>						
Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Autorizzazione Previgente	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O ₂
		[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]
E1 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E2 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E3 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E4 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 ⁽¹⁾	2.000	5
	CO	650	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130	130 ⁽¹⁾	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	-	500 ⁽²⁾⁽³⁾	500	5
	CO	100	-	-	100	
	SOx	800	-	500 ⁽²⁾⁽⁴⁾	500 [800 ⁽⁶⁾]	
	Polveri	10	-	10 ⁽⁵⁾	10	

(1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna – Motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW); come richiamato

- dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (3) Espressi come biossido di azoto.
- (4) Espressi come biossido di zolfo.
- (5) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (6) Nei primi 12 mesi di validità dell'AIA le emissioni di SO_x dal combustore non dovranno eccedere gli 800 mg/Nm³.

Vega A + Vega B assetto futuro

Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O ₂
		[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[mg/Nm ³]	[%]
E19 (Nuovo Motore Gas 1)	NOx	500	500 ⁽¹⁾	500	5
	CO	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽¹⁾	130	
E20 (Nuovo Motore Gas 2)	NOx	500	500 ⁽¹⁾	500	5
	CO	650	650 ⁽¹⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽¹⁾	130	
E21 (Nuovo Motore Diesel 1)	NOx	2.000	2.000 ⁽²⁾	2.000	5
	CO	650	650 ⁽²⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽²⁾	130	
E22 (Nuovo Motore Diesel 2)	NOx	2.000	2.000 ⁽²⁾	2.000	5
	CO	650	650 ⁽²⁾	650	
	Polveri	130	130 ⁽²⁾	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	500 ⁽³⁾⁽⁴⁾	500	5
	CO	100	-	100	
	SOx	800	500 ⁽³⁾⁽⁵⁾	500	
	Polveri	10	10 ⁽⁶⁾	10	

- (1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Altri motori a quattro tempi), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (3) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (4) Espressi come biossido di azoto.
- (5) Espressi come biossido di zolfo.
- (6) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.

- B.7 Qualora la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale accerti che la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino località abitate, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale.
- B.8 Le emissioni provenienti dagli ulteriori camini dichiarati dal Gestore sono autorizzate in qualità di emissioni non significative. Qualsiasi altra emissione significativa non dichiarata in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuta non autorizzata.
- B.9 Il Gestore, per i camini E1, E2, E3, E4 ed E5a/b (ovvero per l'assetto futuro per i camini E19, E20, E21, E22 ed E5a/b) dovrà monitorare con frequenza trimestrale i seguenti parametri:
- T, %O₂, %H₂O, portata degli effluenti gassosi;
 - I pertinenti parametri riportati nelle tabelle di cui al punto B.6.

Emissioni in atmosfera non convogliate

- B.10 Al fine di prevenire le emissioni fuggitive che eventualmente potrebbero verificarsi a stabilimento completamente implementato ed a regime e/o quindi durante tutta la fase di esercizio dello stesso, il Gestore dovrà stabilire un opportuno programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (tipo L.D.A.R - *Leak Detection and Repair*). Tale programma dovrà essere predisposto entro sei mesi dal rilascio dell'AIA e reso operativo nei successivi sei mesi.

Emissioni in acqua

- B.11 Gli scarichi finali SF-A1, SF-A2 e SF-A3 (ovvero per l'assetto futuro SF-A1, SF-A2, SF-A3, Sf-B1 e SF-B2) devono rispettare i limiti riferiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del DLgs 152/2006 e s.m.i [inclusa la nota (1) per il parametro T]; per gli olii minerali il limite da rispettare è 40 mg/l (comma 5 art. 104 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i). Qualsiasi altro scarico non dichiarato in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuto non autorizzato.
- B.12 I controlli degli scarichi, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati secondo le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- B.13 I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte delle Autorità di controllo.
- B.14 Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e

manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

Rifiuti

- B.15 Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera BB) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare:
- a) il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo);
 - b) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - c) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - d) le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:
 - i. devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - ii. devono essere dotate di idonea copertura se stoccati all'aperto, oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
 - iii. devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;
 - iv. i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
 - v. i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
 - e) il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi;
 - f) il Gestore dovrà comunicare tempestivamente, all'autorità competente ed all'autorità di controllo nell'ambito del reporting annuale, eventuali variazioni della natura, dei quantitativi e delle relative aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, rispetto a quanto riportato ai pertinenti paragrafi del parere della Commissione istruttoria AIA-IPPC.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

- B.16 Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- B.17 Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

Malfunzionamenti

- B.18 In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

- B.19 Il Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli eventuali effetti. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., in materia di Sistema di gestione della Sicurezza.
- B.20 Tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

C) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- C.1 Tutti i dati relativi alle indagini geofisiche effettuate dovranno essere forniti alla stessa Soprintendenza sia in forma grezza sia elaborata, dando l'opportunità ad un tecnico della suddetta struttura di visionarli in compresenza di un tecnico che è stato presente alla loro raccolta ed elaborazione.
- C.2 Nelle aree di progetto dovranno esser effettuate ulteriori ricerche preventive finalizzate alla tutela dei beni culturali sommersi che, eventualmente, dovessero esserci nell'area marina interessata al progetto de quo, con oneri a carico del committente. Nello specifico e a tale scopo, dunque, considerate le elevate batimetrie che caratterizzano le aree di progetto, si rende necessario, pertanto, avviare una indagine geofisica con il supporto di un *Side Scan Sonar* ad alta frequenza da definire concordemente al fine di ottenere una mappatura completa dell'area marina interessata dal progetto, comprendente una congrua area di rispetto allo scopo di verificare l'eventuale presenza di targets sul fondale.
- C.3 Dopo la restituzione dei dati e la relativa attività di processing di questi ultimi, se si dovesse riscontrare la presenza di c.d. targets ritenuti di probabile natura antropica, una volta evidenziati e georeferenziati, si dovrebbe procedere ad una indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV (*Remotely Operated Vehicle*) o AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) che, muniti di telecamere, possano chiarire la loro natura e così predisporre, nel caso di effettivo riscontro di emergenze culturali, le opportune attività di tutela e salvaguardia.
- C.4 Per la stretta connessione esistente tra paesaggio e ambiente, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché vengano ridotti al minimo gli impatti sull'ambiente, considerato che in una regione come la Sicilia in cui il mare rappresenta una delle attrattive turistiche fondamentali, potrebbero prodursi effetti indotti negativi per la collettività e per il comparto dell'industria della pesca e del terziario turistico avanzato.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18;
- l'ARPA Sicilia provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.15;
- l'ISPRA provvederà, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 - *decies* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B);

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C).

Per le prescrizioni alla cui verifica di ottemperanza provvederanno l'ARPA, l'ISPRA e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Società Edison S.p.A. dovrà comunicarne gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ALLEGATO 2

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'AIA

A. Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. L'ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Si prevede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che l'ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere istruttorio riferendone gli esiti con cadenza annuale all'autorità competente.
4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'ISPRA nel corso della durata dell'autorizzazione potrà concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al Piano di Monitoraggio e Controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.
5. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente.

B. Durata e aggiornamento dell'autorizzazione

1. La presente autorizzazione ha durata di sei anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza.
3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
4. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

C. Tariffe

1. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008.

D. Autorizzazioni sostituite

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le

autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

E. Disposizioni finali

1. Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni, poste dalla presente autorizzazione integrata ambientale al punto B) dell'Allegato 1 del presente decreto, comporta l'irrogazione di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

ALLEGATO 3

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RELATIVO ALL'AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

GESTORE	EDISON GAS - S.p.A.
LOCALITÀ	OFF SHORE - CANALE DI SICILIA A CIRCA 20 KM DALLA COSTA SUD ORIENTALE DELLA SICILIA
DATA DI EMISSIONE	18/04/2013
NUMERO TOTALE DI PAGINE	20

INDICE

<u>PREMESSA</u>	3
<u>1. FINALITÀ DEL PIANO</u>	3
<u>2. PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO</u>	
.....	3
<u>Obbligo di esecuzione del piano</u>	3
<u>Divieto di miscelazione</u>	4
<u>Funzionamento dei sistemi</u>	4
<u>3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME</u>	5
<u>Consumi/Utilizzi di materie prime</u>	5
<u>Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio</u>	5
<u>Aree di stoccaggio e bacini di contenimento</u>	5
<u>Consumi idrici</u>	5
<u>Consumi energetici</u>	6
<u>4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	6
<u>Identificazione dei punti di emissioni in aria</u>	6
<u>Controlli previsti per i punti di emissione</u>	7
<u>Monitoraggio dei transitori</u>	8
<u>Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi</u>	8
<u>5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA</u>	9
<u>Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici</u>	9
<u>6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI</u>	9
<u>Metodo di misura del rumore</u>	10
<u>7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI</u>	11
<u>8. ATTIVITÀ DI QA/QC</u>	11
<u>Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni</u>	12
<u>Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità</u>	12
<u>Controllo di impianti e apparecchiature</u>	12
<u>9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u>	13
<u>Definizioni</u>	13
<u>Formule di calcolo</u>	14
<u>Validazione dei dati</u>	14
<u>Indisponibilità dei dati di monitoraggio</u>	14
<u>Eventuali non conformità</u>	14
<u>Obbligo di comunicazione annuale</u>	15
<u>Gestione e presentazione dei dati</u>	16
<u>10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO</u>	18
<u>Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)</u>	19

PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) rappresenta parte essenziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, è tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" che costituisce l'Allegato II del decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005).

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di rivalutare il presente piano, l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all'Autorità Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare a propri fini, potranno essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

1. Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e non IPPC) dell'impianto in oggetto ed è, pertanto, parte integrante dell'AIA suddetta.

2. Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano

Obbligo di esecuzione del piano

Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

Divieto di miscelazione

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili"¹ durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. In caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Ente di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercizio.
2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.

¹ Un sistema o componente è definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.

3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

Consumi/Utilizzi di materie prime

Devono essere registrati i consumi di combustibile e gli approvvigionamenti delle altre materie prime utilizzate; per ciascuno di questi devono essere forniti i dati riportati nella seguente tabella 1.

Tabella 1: Consumi di materie prime

Tipologia	Codice Identificativo	Fase di utilizzo	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio diluente	(1)	AT-A2	Ogni arrivo		Sm ³	Database elettronico	Annuale
Anticorrosivo	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Gasolio	(1)	AT-A5 AT-A8 AT-A10 AT-A13	Ogni arrivo		m3	Database elettronico	Annuale
Antischiuma	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Oli lubrificanti	(1)	Tutte	Ogni arrivo		Kg	Database elettronico	Annuale

(1) Il codice identificativo sarà registrato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnica del materiale

Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio

Il Gestore dovrà verificare, tramite ispezioni annuali e in caso di eventi incidentali od anomali, lo stato dei contenitori delle materie sopra elencate, al fine di prevenire fenomeni di contaminazione in mare. Per i contenitori e le linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo.

Aree di stoccaggio e bacini di contenimento

Il Gestore dovrà trimestralmente effettuare controlli e pulizia delle aree di stoccaggio e dei bacini di contenimento annotando l'esito delle attività e informando tempestivamente l'Autorità di Controllo nel caso di anomalie riscontrate.

Consumi idrici

Devono essere registrati i consumi idrici, direttamente o indirettamente tramite la stima dell'operatività delle pompe ad esso collegate, con le modalità riportate nella tabella sottostante.

Tabella 3: Consumi idrici

Tipologia	Punto di prelievo	utilizzo	Parametro	U.M.	Frequenza monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Acqua di mare	PP - A1/2/3/4	casing elettropompe per raffreddamento, antincendio, etc	Portata	m ³ /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale
			temperatura	°C	Continuo		
Acqua di mare	PP-A5/6	casing motopompe di emergenza per	Portata	m ³ /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale

		raffreddamento, antincendio, etc.	temperatura	°C	Continuo		
--	--	--------------------------------------	-------------	----	----------	--	--

Consumi energetici

Devono essere registrati i consumi e la produzione di energia e deve essere compilata la seguente tabella 4 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale.

Tabella 4: Consumi di energia

Parametro	U. M.	Metodo Monitoraggio	Frequenza Monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Produzione energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale
Consumi energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale

Combustibili

Devono essere registrati i consumi dei combustibili utilizzati e deve essere compilata la seguente tabella 5 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale

Tabella 5: Combustibili

Parametro	Metodo di misura	Frequenza Monitoraggio	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio	Contatore	Mensile	m ³	Database elettronico	Annuale
Gas di separazione	Contatore	Mensile	t	Database elettronico	Annuale

4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La selezione dei punti di emissione significativi e delle sostanze con obbligo di monitoraggio, con le relative frequenze, derivano dall'analisi del processo e da obblighi di legge. Sono in particolare da tenere in considerazione gli obblighi di monitoraggio derivanti dal D.lgs. 152/2006.

Identificazione dei punti di emissioni in aria

Per quanto attiene all'identificazione dei punti di emissione in aria, quelli da considerare sono riportati nella seguente tabella 7 (X e Y del Sistema di Riferimento delle coordinate UTM/WGS84).

Tabella 7: Punti di emissione convogliata

Punto di emissione	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Altezza ¹ [m]	diametro [cm]
E1	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E2	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30

E3	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E4	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E5a/b	Camino del combustore	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	38	200

¹ Il valore è riferito al livello del mare

Controlli previsti per i punti di emissione

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella successiva tabella 8.

Tabella 8: Parametri da misurare per le emissioni convogliate

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione (Autorità competente)	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	Modalità Registrazione	Report	
E5a/b	SO _x	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale		Database elettronico	Annuale	
Camini E1,E2, E3,E4, E5a/b, E19, E20, E21,E22	Temperatura	Parametri operativi	°C	Trimestrale		Database elettronico	Annuale	
	Pressione	Parametri operativi	mbar	Trimestrale		Database elettronico	Annuale	
	Portata	Parametri operativi	Nm ³ /h	Trimestrale	UNI EN 10169:2001 ⁽¹⁾	Database elettronico	Annuale	
	Ossigeno	Parametri operativi	%	Trimestrale	UNI EN 14789:2006	Database elettronico	Annuale	
	Umidità	Parametri operativi	%	Trimestrale	Metodo differenziale	Database elettronico	Annuale	
	NO _x	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale	UNI 10878:2000 UNI 14792:2006?	Database elettronico	Annuale	
	Polveri	Come da autorizzazione			Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	CO	Come da autorizzazione	mg/Nm ³	Trimestrale	UNI EN 15058:2006	Database elettronico	Annuale	

Quando non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con l'Autorità di Controllo.

Monitoraggio dei transitori

Oltre a quanto già espressamente indicato nelle tabelle 7, relativamente alle fasi di avvio dell'assetto futuro (piattaforme Vega A e Vega B) il gestore dovrà concordare con L'ISPRA un adeguato piano di Monitoraggio e Controllo che tenga conto del particolare momento di transizione, nonché delle eventuali fasi di collaudo e messa in esercizio. Il piano sarà volto a determinare (misurare o stimare) i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti indicati nelle tabelle 8, le rispettive emissioni massiche nonché il numero di avvii e spegnimenti e i relativi tempi di durata; tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trasmesse con la prevista cadenza all'Autorità Competente.

Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi e i metodi utilizzati per la verifica di conformità per le analisi discontinue.

Il Gestore può proporre all'Autorità di Controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un'inesattezza l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.

Norma UNI EN 10169:2001 - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni dodici mesi.

Allegato 1 al decreto ministeriale 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n. 203" (supplemento alla Gazzetta ufficiale 23 settembre 2000 n. 223) per il rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO₂ e NO₂.

Norma UNI EN 14792:2006 per NO_x.

Norma UNI EN 14789:2006 per O₂ in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 14790:2006 per vapore d'acqua in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 15058:2006 per CO in flussi gassosi convogliati.

Norma US EPA method 210 per la determinazione del PM₁₀ filtrabile.

Norma US EPA method 202 per la determinazione del PM₁₀ condensabile.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita, con metodi non di riferimento o non espressamente indicati in questo Piano di monitoraggio e controllo, purché rispondente alla **Norma CEN/TS 14793:2005** – procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici

Dovranno essere monitorati i differenti punti di scarico idrico sia continui che discontinui, di cui è dotato il terminale riportati in Tabella 9 con le relative frequenze.

Tabella 9: Emissioni in Acqua: parametri monitorati

Punto di Emissione	Parametro	Frequenza di Monitoraggio	U.M.	Limiti/prescrizioni	Modalità di registrazione	Report
SF -A1	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A2	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A3	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF -B1	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- B2	Portata	trimestrale	m ³ /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale

Tabella 10: Emissioni in Acqua: metodi di misura

Parametro	Metodo di misura
Temperatura	EN/IEC 60751 DIN 43760
Portata	ISO 9104 ISO 13359 ISO 6817

I risultati dei controlli riportati nella tabella 9 dovranno essere contenuti nel Rapporto con cadenza annuale.

6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

L'impianto deve essere sottoposto a monitoraggio del rumore negli ambienti di lavoro in conformità alle normative vigenti in materia. Tale monitoraggio sarà predisposto secondo procedura definita preventivamente ed effettuato misurando periodicamente i livelli acustici negli ambienti di lavoro. Le misurazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato e

con strumentazione conforme alla normativa vigente, sottoposta a taratura periodica. Le misure dovranno essere ripetute ogni 2 anni dall'ultima campagna acustica effettuata. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico. La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura. La campagna di rilievi acustici dovrà essere effettuata nel rispetto del DM 16.3.1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale, nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte secondo la zonizzazione territoriale di competenza del Comune interessato. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Il Gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel Rapporto annuale.

Metodo di misura del rumore

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16/3/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel suddetto decreto e certificata da centri di taratura. Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

La gestione dovrà essere effettuata in accordo vigente normativa italiana. Le quantità di rifiuti prodotti saranno registrate negli appositi registri dei rifiuti di bordo. La quantificazione e classificazione dei rifiuti prodotti verrà effettuata compilando la tabella seguente.

Tabella 10: Monitoraggio e controllo della quantità dei rifiuti prodotti

Categoria CER	Descrizione	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Modalità Rilevamento	Modalità di registrazione	Report
Vari	Vari	Kg/m ³ /l	Ogni consegna	Buono Consegna Rifiuti di Bordo	Registro degli Idrocarburi e Registro per i Rifiuti Solidi	Annuale

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempiute.

Controllo tipologia

La raccolta e la separazione dei rifiuti dovranno essere effettuate a partire dalla loro tipologia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali. In particolare i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e suddivisi per tipologie in idonei contenitori, chiaramente identificabili, e posti nelle aree di stoccaggio dedicate; successivamente i rifiuti dovranno essere inviati a terra, e consegnati alla ditta concessionaria, autorizzata alla ricezione ed all'avvio a smaltimento/recupero degli stessi. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, le aree di raccolta rifiuti del Terminale verranno monitorate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella 11: Gestione depositi dei rifiuti di bordo

Categoria CER	ID Area di Deposito	U.M.	Data del controllo	Stato del deposito	Quantità Presente nel Deposito	Modalità di Registrazione
	Piazzale Mod. 170					Registrazione su file
	Mod. 130					Registrazione su file

Fondale Marino

Per tutta la durata dell'esercizio del Terminale e per l'anno successivo alla sua dismissione, l'ambiente marino interessato dalla presenza del Terminale stesso dovrà essere sottoposta ad un Piano di monitoraggio, così come prescritto nell'ambito della procedura di V.I.A.

Le analisi del fondale dovranno essere ripetute con cadenza periodica.

8. ATTIVITÀ DI QA/QC

Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000. Qualora il Gestore utilizzi strutture interne è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio

dell'AIA, per l'adozione di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000.

Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione. Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte. Dovrà altresì essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.

Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovrà essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da parte dell'autorità di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia. Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovrà essere data comunicazione preventiva all'autorità di controllo. La notifica dovrà essere corredata di una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

Controllo di impianti e apparecchiature

Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali, sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione. Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA) di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Definizioni

Limite di quantificazione è la concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi è la media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili

Megawattora generato mese. L'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo. È il rapporto tra l'energia elettrica media (**netta**) immessa in rete mensilmente sull'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di metano combusto nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del gas, quindi attraverso **calcolo**, o per **misura** diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- Se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- Se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);

- Se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

Formule di calcolo

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch'essi misurati, di flusso ai camini.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria è la seguente

$$T_{\text{anno}} = \sum H (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) H \times 10^{-9}$$

T_{anno} = Tonnellate anno;

C_{misurato} = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm³;

F_{misurato} = Media mensile dei flussi in Nm³/mese;

H = n° di mesi di funzionamento nell'anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con l'utilizzo della formula seguente:

$$K_{\text{anno}} = (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) \times 10^{-6}$$

K_{mese} = chilogrammi emessi anno

C_{misurato} = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

F_{misurato} = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché è stata fatta la variazione e la valutazione della rappresentatività del valore ottenuto.

Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all'AC.

Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

Eventuali non conformità

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità.

Alla conclusione dell'evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all'Autorità Competente.

Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Valutazioni Ambientali), all'Autorità di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Nome dell'impianto, cioè il nome dell'impianto per cui si trasmette il rapporto

- Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto.
- N° di ore di effettivo funzionamento di ogni gruppo.
- Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.
- Energia generata in MWh, su base temporale mensile, da ogni gruppo.

Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale

- Il Gestore deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale.
- Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA).
- Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA).

Consumi

- Consumo di materie ausiliarie (oli) nell'anno.
- Consumo idrico nell'anno.
- Consumo di gasolio nell'anno suddiviso per consumo dei turbogas, consumo dei motori di lancio e consumo del gruppo elettrogeno e pompe antincendio.
- Energia importata da rete esterna, energia prodotta dai turbogas, energia prodotta da gruppo elettrogeno, energia immessa in rete, energia auto-consumata, su base temporale annuale.

Consumi specifici per MWhg generato su base annuale

- Acqua (m³/MWhg), gasolio (kg/MWhg), energia elettrica auto-consumata (kWh/MWhg)

Caratteristiche dei combustibili

- Schede tecniche del gasolio utilizzato nell'anno, con annotazione delle caratteristiche chimico-fisiche eventualmente determinate tramite campionamento e analisi.

Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA

- Tonnellate emesse per anno NO_x, CO, polveri, SO₂ e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Concentrazione media trimestrale in mg/Nm³ di NO_x, CO, polveri, SO₂ e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NO_x, CO, polveri, SO₂ (in kg/MWhg)
- Emissione specifica annuale per unità di combustibile bruciato di NO_x e CO, polveri, SO₂ (in kg/1000 t)
- N° di accensioni e spegnimenti annui di ciascun gruppo.
- Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NO_x e CO, polveri, SO₂.

Emissioni per l'intero impianto: ACQUA

- Quantità emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.
- Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti come previsto dal PMC

Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI

- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti nell'anno precedente soggetti a deposito preliminare.
- Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/1000 t di gasolio ed in kg/MWh generato.
- Tonnellate di rifiuti avviate a recupero.
- Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso.

Emissioni per l'intero impianto: RUMORE

- Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne.

Eventuali problemi gestione del piano

- Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

Gestione e presentazione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor"

per la parti testo e “Open Office - Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA DI CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
Consumi					
Combustibili e altre sostanze	Mensile/ trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Risorse idriche	Continuo	Annuale			
Energia	Mensile	Annuale			
Aria					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Acqua					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rumore					
Sorgenti	biennale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rifiuti					
Verifica depositi temporanei e preliminari	Mensile	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale

Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (5 anni)
Valutazione Rapporto	Annuale	Tutte	5
Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli	Biennale	Tutte	2
Campionamenti e analisi	Biennale	<u>Emissioni in atmosfera</u> Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi dai camini autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo ai camini)	2
	Biennale	<u>Scarichi idrici</u> Campionamento ed analisi degli inquinanti relativi agli scarichi idrici autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo degli scarichi)	2
Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e recettori) e valutazione documentale delle misurazioni effettuate dal Gestore	Biennale	<u>Rumore</u> Misurazione e valutazione a discrezione dell'Ente di Controllo	2

Verifica dello stato dei depositi temporanei e preliminari e delle prescrizioni tecniche e gestionali	Biennale	<u>Rifiuti</u> Campionamento ed analisi a discrezione dell'Ente di Controllo	2
Verifica dei registri di manutenzione ed ispezione	Biennale	Valutazione autocontrolli	2

Appendice C
Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 13
Novembre 2015 - Prot. No.
MS111/P/C.C6.EO

Doc. No. 17-019-H3 Rev. 1 - Marzo 2017



APPENDICE B

DECRETO DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO

**DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 13 NOVEMBRE 2015
(PROT. NO. MS111/P/C.C6.EO);**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 *“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”*;

VISTA la Legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme di polizia delle miniere e delle cave”*, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 11 della Legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la Legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”* ed in particolare l'art. 29, che così dispone:

“La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.”;

VISTA la Legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”*;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Legge quadro sulle aree protette”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante *“Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di*



coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”;

- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”;*
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modifiche e integrazioni recante *“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;*
- VISTA la Legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;*
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”;*
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*
- VISTO l'art. 27, comma 34, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante la modifica dei commi da 77 a 82 dell'art. 1 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 e in particolare il comma 82-ter, che così dispone:
- “82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare;*
- VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e successive modificazioni, recante *“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.”;*
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;*

MS111/P/C.C6.EO



VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 “*Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*” ed in particolare l'art. 3 comma 10, il quale dispone che: “*Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9, comma 8 della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha la durata non superiore a venti anni e il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiore a cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati*”;

VISTO il Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 “*Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.*”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145 “*Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE*”;

VISTO il D.M. del 17.2.1984 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “C.C6.IS”, risultante dall'unificazione dell'area di ha 9.381 ricadente nel permesso “C.R80.SE”, con l'area della concessione “C.C5.ME” di ha 9.099, ubicata nel Canale di Sicilia, è stata accordata in contitolarità alle Società Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.A., Agip S.p.A., Canada Northwest Italiana S.p.A., ELF Italiana S.p.A., Petromarine Italia S.p.A., rispettivamente con quote di partecipazione del 30[%], 30[%], 20[%], 10[%], 10[%], con scadenza al 28.12.2012;

VISTI i successivi provvedimenti: 10/10/1984 (Trasferimento quota), 07/08/1985 (Cambio intestazione quota), 02/07/1990 (Trasferimento quota), 12/05/1992 (Cambio intestazione quota), 02/01/1993 (Trasferimento quota), 02/09/1993 (Cambio intestazione quota), 13/02/1998 (Cambio intestazione quota), 29/09/1999 (Cambio intestazione quota), 10/12/1999 (Assunzione quota), 12/02/2004 (Intestazione quota) di modifiche della titolarità della suddetta concessione e, in particolare, il D.M. 2.9.1993, con il quale, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza della Società Edison-Oil S.p.A. del 24.2.1993 la sigla convenzionale dei titoli minerari di cui la stessa interveniva come rappresentante o titolare unica, è stata modificata in “EO”, per una migliore identificazione;

VISTO da ultimo il D.M. 12.2.2004 con il quale la concessione “C.C6.EO” è stata intestata alle Società Edison S.p.A. ed ENI S.p.A., con quote rispettivamente del 60[%] e 40[%], rappresentate dalla prima;

VISTA l'istanza del 22.12.2011, acquisita al protocollo n. 273 del 5.1.2012, con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 613/1967 e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 625/1996, la proroga decennale della concessione, finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- prosecuzione dell'attività di produzione nell'area di “Vega A” attraverso pozzi esistenti e attività di monitoraggio e manutenzione al fine di garantire la massimizzazione del recupero delle riserve;

MS111/P/C.C6.EO



- completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario e che comprende la realizzazione della piattaforma satellite "Vega B", con contestuale riduzione del numero dei pozzi da essa perforati, inizialmente previsti in 24 unità, fino a un massimo di 12 unità;

VISTO il parere della Sezione U.N.M.I.G. di Napoli prot. 1238 del 29.3.2012, da cui emerge, tra l'altro, che: *"...considerata l'attività posta in essere negli anni di vigenza della concessione, avendo la società istante ottemperato sostanzialmente agli obblighi di cui al decreto di conferimento della concessione, anche se concentrata nello sviluppo del solo campo Vega A, ritenuto tecnicamente valido il programma lavori proposto per il prossimo decennio, finalizzato al completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario ed ad incrementare e definire la capacità produttiva dell'intero campo e ritenendo congruo con gli attuali costi e notevole l'impegno di spesa, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga decennale di cui trattasi."*;

VISTO l'art. 34. (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) comma 19 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che: *" Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento."*;

VISTO il Decreto n. 68 del 16.4.2015, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale relativo al progetto denominato *"Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di coltivazione C.C6.EO"* e di AIA per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B;

VISTA la nota prot. 28808 in data 12.12.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- la Società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta la proroga e che il programma dei lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle riserve;
- a termini di legge il Concessionario presenta annualmente all'Autorità di Vigilanza un programma dei lavori, in attuazione del programma generale approvato con il decreto di concessione, nel cui ambito sono proposti i piani annuali di sviluppo e coltivazione;
- le condizioni geo-giacimentologiche e di mercato hanno comportato il rinvio nel tempo della seconda fase di sviluppo del campo, anno per anno regolarmente comunicato ed approvato dal competente ufficio;

MS111/P/C.C6.EO



- a fronte di una produzione cumulativa attuale di oltre 9,5 milioni di tonnellate di olio al 30.9.2014, la piattaforma “Vega B”, collegata alla piattaforma madre “Vega A”, completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle riserve di olio dal giacimento su cui attualmente insiste la stessa piattaforma “Vega A”, secondo un programma condiviso dei modi e nei tempi dal Ministero dello Sviluppo Economico;

PRESO ATTO che i risultati degli studi minerari più recenti e le attuali possibilità tecnologiche rendono oggi interessante e fattibile la realizzazione della piattaforma satellite “Vega B” in condizioni di economicità;

CONSIDERATO che la prosecuzione delle attività di produzione e lo sviluppo del campo attraverso la realizzazione della piattaforma “Vega B” rispondono pienamente al pubblico interesse per il completo sfruttamento del giacimento, tenuto conto anche dei vantaggi, in termini ambientali e minerari, derivanti dall'utilizzo delle più moderne tecnologie attualmente disponibili;

CONSIDERATO che le attività previste nel programma lavori non rientrano nei divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 128/2010 e ss.mm.ii, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 128/2010;

DECRETA

Art. 1. (Proroga della concessione)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 della Legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'art. 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625, dell'art. 3 comma 10 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e dell'art. 31 comma 4 del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a mare identificata in premessa e contraddistinta dalla sigla “C.C6.EO”, ubicata nel Canale di Sicilia, di cui sono titolari la Società Edison S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e la Società ENI S.p.A. (c.f. n. 004849605588) con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1 ed uffici in San Donato Milanese, via Emilia n. 1, è prorogata per dieci anni a decorrere dal 28.12.2012 fino al 28.12.2022.

Art. 2. (Programma dei lavori)

1. Il programma lavori consiste nella prosecuzione della coltivazione del campo e nel suo sviluppo, ottenuti mediante:

- a) la continuazione della produzione dalla esistente piattaforma “Vega A”, attraverso i pozzi già perforati;

MS111/P/C.C6.EO



- b) la realizzazione della piattaforma satellite, collegata alla piattaforma madre “Vega A” e denominata “Vega B”, dalla quale vengono perforati nuovi pozzi finalizzati alla ottimizzazione del drenaggio delle riserve, fino a un massimo di 12 unità.
2. La perforazione di nuovi pozzi dalla piattaforma “Vega B”, anche se previsti nel programma dei lavori ma ulteriori rispetto a quelli già sottoposti a procedura di V.I.A., è soggetta a preventiva valutazione di compatibilità ambientale.

Art. 3. (Obblighi e prescrizioni)

1. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonché del disciplinare tipo di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015.

Art. 4. (Canoni)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, il canone annuo anticipato ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5. (Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel BUIG (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse) e nel sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il presente decreto è consegnato alla Società richiedente tramite l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 6 del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015.

Art. 6. (Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 13 NOV. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Franco Terlizese)

MS111/P/C.C6.EO

Appendice D

Protocollo DVA.REGISTRO

UFFICIALE U.0027292.10-11-2016

Doc. No. 17-019-H3 Rev. 1 - Marzo 2017



Edison Spa

Sede Legale
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it

Spett.le
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Regione Siciliana, Assessorato Regionale del
Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale
del Territorio e dell'Ambiente, Servizio I –
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione
Impatto Ambientale
dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it

Spett.le
Provincia di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Spett.li
Comune di Modica
protocollo.comune.modica@pec.it

Comune di Pozzallo (RG)
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it

Spett.le
Comune di Scicli (RG)
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Spett.le
Capitaneria di Porto di Pozzallo
Cp-pozzallo@pec.mit.gov.it
D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientale
Divisione III – Rischio rilevante AIA
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche – DIV VII
Dgsaie.div07@perc.mise.gov.it



Oggetto: [ID_VIP: 3408] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi de D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al “Progetto di Sviluppo Campo Olio Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 Pozzi Addizionali”.

Risposta del proponente in merito alla necessità di Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Con riferimento alla comunicazione Nota Prot. M_AMTE.DVA.REGISTRO UFFICALE.U.0021907 del 6/9/2016, in merito alla verifica della necessità di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto VIA-AIA No. 68 del 16/04/2015), ottenuta a seguito della presentazione, in data 26.07.2012, di domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato “*Sviluppo del campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO*” (configurazione con 4 pozzi) Edison S.p.A. evidenzia che il Progetto, presentato in data 28.07.2016, sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) anche in osservanza delle indicazioni dello stesso Decreto VIA-AIA No. 68 del 16/04/2015, riguarda la perforazione di 8 pozzi addizionali e che la realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzata con il suddetto Decreto VIA-AIA.


In fase di esercizio nella futura configurazione Vega A + Vega B con 12 pozzi (4 già autorizzati e 8 di cui all’istanza in oggetto) non è prevista alcuna variazione rispetto al funzionamento del complesso produttivo come già autorizzato: gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con Decreto VIA-AIA 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti e 12 i pozzi perforati e produttivi.

Si evidenzia infatti che l’AIA in essere per il complesso produttivo Vega A+Vega B (assetto futuro),fa riferimento alla massima capacità produttiva di 10,000 barili/giorno (BOPD), pari alla somma delle singole capacità delle piattaforme Vega A e Vega B con 12 pozzi operativi.

In virtù di quanto sopra è possibile evidenziare che le valutazioni relative all’esercizio del complesso produttivo Vega A + Vega B con 12 pozzi produttivi sono le medesime già incluse nella documentazione AIA (Schede C) valutate positivamente nel Decreto VIA-AIA 2015.

Dal punto di vista impiantistico la perforazione degli 8 pozzi addizionali comporterà esclusivamente l’installazione su Vega B delle relative teste pozzo comprensive dei sistemi di sicurezza. A tale riguardo si evidenzia che:

- la Piattaforma Vega B come autorizzata con Decreto VIA-AIA 2015 è progettata in modo tale da poter accogliere gli 8 pozzi addizionali senza interventi impiantistici di rilievo: la Piattaforma Vega B è stata infatti autorizzata per l’installazione di 12 conductor pipe da 30” o 26”da predisporre con battipalo durante i lavori di installazione della piattaforma stessa;
- le teste pozzo e le croci di produzione degli 8 pozzi addizionali andranno ad affiancare, in slot già realizzati, le 4 già precedentemente installate ai sensi del Decreto VIA-AIA 2015 (si veda la figura seguente stralciata dallo Studio di Impatto Ambientale in oggetto).




Nota. La numerazione delle 8 teste pozzo in progetto è indicativa

Figura 1: Localizzazione Teste Pozzo in Progetto

In considerazione di quanto sopra, Edison S.p.A. ritiene che quanto di cui al SIA in oggetto sarà gestito al termine della Procedura di VIA con "Istanza di Modifica non Sostanziale" ai sensi dell'Art. 29 nonies e Art. 5, Comma 1, lettere I e I-bis) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Milano, 03 ottobre 2016

Cordiali saluti,

Edison spa
B.U. Asset Idrocarburi
Direttore Produzione Italia
Ing. Giovanni Di Nardo
(Timbro e Firma)

Edison S.p.A.
B.U. Asset Idrocarburi
Direttore Produzione
Ing. Giovanni Di Nardo

Appendice E

Protocollo del Ministero Ambiente No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016

Doc. No. 17-019-H3 Rev. 1 - Marzo 2017





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Indirizzi in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: [ID_VIP: 3408] Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al "Progetto di Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 pozzi addizionali". Società proponente Edison S.p.a. Comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza.

In data 28.07.2016, la Società Edison S.p.a. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di valutazione d'impatto ambientale avente ad oggetto il "Progetto di Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 pozzi addizionali" le cui attività si collocano a circa 20 km al largo della costa sud occidentale della Sicilia.

Da una verifica della documentazione allegata all'istanza si è rilevato che i contenuti degli avvisi pubblicati in data 28.07.2016 sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Sicilia" non risultavano conformi a quanto richiesto dall'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto non risultavano indicazioni circa i "possibili principali impatti ambientali" derivanti dal progetto.

Con nota prot. 21907/DVA del 06.09.2016 è stato quindi chiesto alla Società Edison S.p.a. di integrare detti avvisi al pubblico. Contestualmente, in relazione al fatto che nell'elenco delle autorizzazioni, non risultava da acquisire alcun aggiornamento dell'AIA, seppur il progetto contemplasse la realizzazione di 8 nuovi pozzi, in aggiunta ai 4 originariamente previsti e valutati anche per quanto concerne l'AIA, con il decreto VIA-AIA n. 00068 del 16.04.2015, si è chiesto di conoscere se effettivamente, e nel caso per quale motivo, alcun aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale fosse dovuto.

A tal riguardo, con nota acquisita al protocollo 26010/DVA del 25.10.2016 la Società ha rappresentato che la perforazione di 8 pozzi addizionali non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzato con il suddetto decreto VIA-AIA e che "gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con decreto VIA-AIA del 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti i 12 pozzi perforati e produttivi".

In data 18.10.2016 sono apparsi sui medesimi quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Sicilia" gli avvisi al pubblico integrativi a perfezionamento dei precedenti.

Sulla base di tutti quanti gli elementi citati in narrativa la scrivente ha ritenuto pertanto di dover procedere, ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nella verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio della procedura di VIA, ed avendo al riguardo appurato:

- la presenza dello studio di impatto ambientale articolati nei tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale ed ambientale;
- la presenza della sintesi non tecnica;
- la presenza degli elaborati di progetto;

ID Utente: 3826

ID Documento: DVA-D2-II-3826_2016-0207

Data stesura: 08/11/2016

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 09/11/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 09/11/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

- la presenza dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini dello svolgimento delle attività in progetto;
- la pubblicazioni a mezzo stampa, in data 28.07.2016 e successive integrative in data 18.10.2016, conformi ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., degli avvisi relativi al deposito della documentazione di VIA presso i preposti Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, ai Comuni di Modica, Pozzallo e Scicli, ai fini della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni;
- la presenza dei documenti attestanti il valore dell'opera nonché della quietanza di pagamento dei contributi relativi alla VIA pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera stessa;
- la presenza dei documenti con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del responsabile degli studi di impatto ambientale attestante la veridicità ed esattezza delle informazioni fornite;
- l'avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presso gli uffici delle province e dei comuni il cui territorio è prospiciente la porzione di mare interessato al progetto medesimo;

comunica alla Società e alle Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi.

Si trasmette pertanto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, per i seguiti di propria competenza, la seguente documentazione tecnica (n. 1 copia cartacea e n. 2 copie su supporto informatico):

- n. 1 Studio di Impatto Ambientale, comprensivo della Valutazione di Incidenza (e relativi allegati), n. 1 Sintesi non tecnica e gli elaborati di progetto, in formato cartaceo;
- n. 2 DVD contenenti tutta la documentazione di cui al precedente capoverso oltre che la documentazione amministrativa aggiornata.

Si inoltra alla Commissione altresì copia della seguente documentazione amministrativa:

- istanza di VIA trasmessa con nota del 28.07.2016, acquisita al protocollo 0019966 del 29.07.2016;
- copia degli avvisi al pubblico sui quotidiani *"Il Sole 24 ore"* e *"La Sicilia"* in data 28.07.2016 e 18.10.2016;
- elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni e quant'altro;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dello studio di impatto ambientale attestante la veridicità ed esattezza delle informazioni fornite;
- attestazione relativa al valore delle opere nonché della quietanza di pagamento del contributo relativo alla VIA pari allo 0,5 per mille del valore delle opere stesse;
- nota Edison acquisita al protocollo 26010/DVA del 25.10.2016 di chiarimenti in merito alla necessità di aggiornamento dell'AIA.

Sarà compito della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS verificare la congruità del versamento effettuato quale onere istruttorio relativo al procedimento che con la presente si avvia.

Al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente è invitato a trasmettere, alla scrivente, copia, in formato elettronico, delle eventuali ulteriori istanze e relativa documentazione, presentate alle Autorità competenti per il rilascio *“di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale”* ed a completare l’elenco, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti e da acquisire, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., già trasmesso.

Ciò anche al fine di consentire alla Commissione Tecnica di procedere al coordinamento, o se del caso, alla sostituzione delle predette determinazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera o) del citato D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si invita la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS alla verifica di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale occorrenti per tale tipologia di opera e non indicati nell’elenco inviato dalla società proponente, ai fini della conseguente richiesta integrativa da inviare alla stessa per la legittima prosecuzione del procedimento.

Con l’occasione si raccomanda alla Società Edison S.p.a. di trasmettere ogni ulteriore documentazione progettuale che si dovesse rendere necessaria in sede di istruttoria tecnica, per quanto riguarda il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con sede in Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, in una copia cartacea e tre su supporto informatico, redatte secondo le specifiche riportate sul sito web dello stesso Ministero (http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/via/Specifiche_Tecniche_VA.pdf), al fine dell’inserimento formale della medesima agli atti del procedimento in questione.

Sarà cura della scrivente, espletate le necessarie verifiche di competenza, far pervenire la predetta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS. Solo le comunicazioni relative all’organizzazione di riunioni e sopralluoghi, afferendo queste ad aspetti logistici, possono essere inviate direttamente alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma).

Si chiede inoltre alla Regione Siciliana e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di voler cortesemente trasmettere alla scrivente, al fine di un corretto espletamento delle attività istruttorie, tutte le osservazioni da parte del pubblico eventualmente pervenute presso i propri Uffici, comprese quelle acquisite oltre il termine di 60 giorni indicati nell’avviso pubblico, qualora queste non risultino già trasmesse all’indirizzo dello scrivente Ufficio.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS sarà integrata in sede istruttoria con il Commissario regionale della Sicilia Arch. Di Magro, nominato con Decreto GAB/DEC/2015/088 del 12.05.2015 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si raccomanda inoltre alle Amministrazioni in indirizzo, qualora ritenessero necessario richiedere integrazioni al proponente, di comunicare tali richieste per conoscenza anche alla Divisione II. Si richiede conseguentemente alla Società Edison S.p.a. di inviare alla suddetta Divisione II le relative integrazioni fornite in risposta alle richieste ad essa pervenute.

Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di verificare che la Società Edison S.p.a. abbia effettivamente depositato presso le stesse la documentazione inerente il progetto nelle modalità previste dall'art. 23, comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.; in caso contrario, si pregano le stesse di darne formale avviso allo scrivente Ufficio.

Si chiede ai soggetti competenti in materia ambientale che, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., devono rendere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, di provvedere a comunicare le proprie determinazioni nei termini indicati nel detto articolo.

A tutti i soggetti in indirizzo si chiede di segnalare eventuali altre Amministrazioni e/o Enti da coinvolgere nei procedimenti di VIA di cui trattasi, in quanto responsabili in termini di legge al rilascio delle sopra dette autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che:

- l'ufficio competente è la Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed il funzionario Responsabile dei procedimenti in oggetto è l'Arch. Carmela Bilanzone, tel. 06/57225935, e-mail bilanzone.carmela@minambiente.it;
- l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, via Cristoforo Colombo, 44 - Roma, previo accordo con il responsabile dei procedimenti;
- la documentazione relativa alla procedura a disposizione del pubblico è consultabile sul sito web www.va.minambiente.it;
- i tempi del procedimento di VIA sono stabiliti dagli artt. 23, 24, 25, 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con provvedimento prot. GAB-2012-0012636 del 27.07.2012 il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha individuato il Segretario Generale, Cons. Antonio Agostini, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si chiede infine di riportare nell'intestazione di eventuali note alla Direzione Generale il codice identificativo dei procedimenti amministrativi: [ID_VIP:3030]

La documentazione amministrativa (anche disponibile sull'ID VIP:3408) e quella tecnica con relativi supporti informatici citati nella presente nota saranno consegnati in originale (*brevi manu*) alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati per la sola Commissione VIA: a mano c.s.

Elenco indirizzi

Presidente della Commissione
Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

EDISON S.p.A.
gruppoedison@pec.edison.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio I-VAS e VIA
dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it

Provincia di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Comune di Modica
protocollo.comune.modica@pec.it

Comune di Pozzallo
Protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it

Comune di Scicli
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Capitaneria di Porto di Pozzallo
cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la sicurezza dell'approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche – DIV VII
dgsaie.div07@pec.mise.gov.it

Appendice F

Nota della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana No. 508 del 14 Novembre 2016

Doc. No. 17-019-H3 Rev. 1 - Marzo 2017





Soprintendenza del Mare

Via Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. 0916172615 – fax 0916172615
sopmare@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopmare

*U.O. 3 - Attività di ricerca e tutela dei beni
archeologici antichi e moderni, paesaggistici
e demioantropologici inerenti il mare-SIT*

mail:sopmare.uo6@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. **508** del **14.11.2016**
Allegati n.

Rif. Nota prot. n. 42584 del 07.09.2016

OGGETTO: Procedimento di V.I.A. ai sensi degli articoli 23-24-25-26-27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Relativa al progetto: “Progetto di sviluppo Campo Vega B concessione di coltivazione di idrocarburi “C.C6.EO – Canale di Sicilia – perforazione di 8 pozzi addizionali.



Assessorato Regionale BB.CC. E I.S.
Dipartimento Regionale BB.CC. E I.S.
Servizio Tutela
Viale delle Croci, 8
90139-PALERMO

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche
Divisione IV Sezione U.N.M.I.G.
Piazza Giovanni Bovio, 22
80133-NAPOLI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio,
le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio III Tutela e qualità del Paesaggio
Via di San Michele, 22
00153-ROMA

Edison S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121-MILANO

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29 Dicembre 2003;

IN RIFERIMENTO alla nota del Superiore Assessorato n. 42584 del 7 Settembre 2016 con cui il Servizio Tutela ha trasmesso alla scrivente la nota n. 8199 del 12/08/2016 del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo con cui si rende noto l’avvio delle procedure, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 relative al progetto in epigrafe;

VISTA l’istanza prodotta dalla società Edison S.p.A con nota del 28 Luglio 2016 acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con numero 242 del 3 Agosto 2016 e successivamente acquisita dalla U.O. 3 competente con n. 54 del 4 Agosto 2016, con la quale, in sede di inoltro di tutta la documentazione in formato digitale, la società in indirizzo chiede l’autorizzazione alla perforazione di 8 pozzi di sviluppo addizionali della prevista piattaforma Vega “B” in aggiunta ai 4 pozzi già autorizzati;

PRESO ATTO dell’avvenuta ricezione dell’attestato di pagamento dei diritti fissi ex art. 7 L.R. n. 17/2004 e D.A. Beni Culturali e I.S. n. 116 del 23 Gennaio 2014 per l'emissione del parere di competenza di questa

Responsabile procedimento		Fabrizio Sgroi		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Tel.	0916171467	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urp.sopmare@regione.sicilia.it - Responsabile:			Salvatore Emma		
Stanza	5	Piano	1	Tel.	0916230638
Orario e giorni ricevimento			Lun-mar-gio 9.00/13.00 – merc 9.00/13.00 e 15.00/17.00		

Soprintendenza, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in applicazione dell'articolo 111 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e dell'art. 7 della L.R. 17/2004;

TENUTO CONTO delle valutazioni fatte da questa Soprintendenza in esito all'istruttoria tecnica degli atti progettuali pervenuti;

CONSIDERATO che l'area marina oggetto di intervento risulta essere distante dalle aree dello Stretto di Sicilia interessate dalla presenza dei Banchi;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai lavori oggetto della presente istanza di V.I.A. in subordine alle seguenti prescrizioni:

mappatura dell'intera area nella cui circoscrizione sarà prevista la perforazione dei otto pozzi addizionali a mezzo di indagini elettroacustiche con sidescan sonar tarati alla massima frequenza d'esercizio (possibilmente tra i 400 e i 600 Khz), sub-bottom profiler con taratura a frequenze operative simultanee con impulso di tipo "Chirp" a 20 Khz e riprese video in HD degli eventuali target rilevati a seguito della restituzione grafica delle indagini elettroacustiche sopra descritte. Le scansioni con la strumentazione elettroacustica nell'area oggetto di indagine dovranno essere supportate dall'utilizzo di un sistema di posizionamento RTK.

Tutti i dati dovranno essere acquisiti e restituiti con *datum* WGS 84 e sistema di coordinate metriche UTM; Questa Soprintendenza si riserverà la facoltà di inviare proprio personale tecnico scientifico per presenziare a tutta o parte dell'attività di indagine strumentale prescritta sulla base del progetto presentato.

Successivamente alla consegna dei risultati ottenuti dalle suddette attività strumentali, si procederà alla verifica degli eventuali target di natura antropica, per i quali dovrà essere compilata una scheda con relativo snap shot, coordinate, altezza della colonna d'acqua, profondità del target rispetto al fondale, eventuali caratteristiche e breve descrizione sulla possibile natura.

In sede di verifica dei target eventualmente individuati, il personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza detterà le linee di intervento riguardo ai criteri e le metodologie da utilizzarsi anche per le eventuali fasi successive di verifica archeologica preventiva;

Il presente parere prescrittivo deve necessariamente intendersi valido solo per la parte progettuale riguardante la perforazione dei pozzi aggiuntivi; riguardo alla successiva posa in opera della piattaforma denominata "Vega B", la Edison SpA dovrà inoltrare alla scrivente, una volta assunta una definitiva scelta sulla tipologia di impianto tra i tre possibili illustrati nel progetto, una nuova richiesta di emissione di parere qualora i lavori interverranno su aree marine non mappate con il tipo di indagini sopra descritte.

Eventuali ulteriori variazioni comunque apportate al progetto in esame e che interessino l'ambiente sottomarino, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.lgvo 22 Gennaio 2004, n. 42 ed in virtù delle LL.RR. 80/77 e 21/2003, art. 21.

La comunicazione di inizio delle attività oggetto della presente prescrizione dovrà pervenire a questa Soprintendenza per le vie formali e con congruo anticipo (non meno di 15 giorni), al fine di consentire la necessaria programmazione del personale tecnico/scientifico che, qualora questo ufficio ne ravvisasse la necessità, si riserverà la facoltà di presenziare durante lo svolgimento delle indagini sopra richieste. Resta fermo che gli oneri economici che deriveranno dall'impiego del suddetto personale dell'amministrazione regionale dovranno gravare interamente a carico della società richiedente, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Dlgs. 42/04 e ss.mm.ii.;

Questo parere attiene alla tutela dei Beni Culturali sommersi ed è espressa ai sensi dell'art. 21, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), D.lgs 163/2006 art. 96 comma 1 lett. a e comma 5, L.R. 1 agosto 1977 n. 80 ed L.R. 29 dicembre 2003 n. 21, art. 28. Solo in tal senso è pertanto da intendersi il provvedimento reso ai sensi del comma 5 dell'art. 21 del Dlgs. 42/04, come modificato dal Dlgs. 24 marzo 2006 n. 156, che è valido per anni CINQUE dalla data della sua emissione, trascorsi i quali, senza che sia stata data comunicazione di inizio lavori, potranno essere dettate nuove prescrizioni, ovvero integrate e/o variate quelle già date.

Ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e ss.mm.ii, è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana entro 30 giorni dalla data di ricezione, ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.



Il Soprintendente
Sebastiano TUSA

D'APPOLONIA S.p.A. a RINA company

Società soggetta a direzione e coordinamento amministrativo e finanziario del socio unico RINA S.p.A.

Via San Nazaro, 19 - 16145 GENOVA - Italy

Tel. +39 010 3628148 - Fax +39 010 3621078

www.dappolonia.it

e-mail: dappolonia@dappolonia.it